



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Modifica della LAVS (modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità)

Riassunto dei risultati della procedura di consultazione
(rapporto sui risultati)

Berna, 28 agosto 2019

Indice

1.	Situazione iniziale	4
2.	Oggetto della consultazione	5
3.	Valutazione globale dell'avamprogetto	5
4.	Risultati della procedura di consultazione in dettaglio	8
4.1	Vigilanza basata sui rischi e sui risultati	8
4.1.1	Gestione strategica dell'esecuzione mediante obiettivi e indicatori (art. 72a AP-LAVS)	8
4.1.2	Provvedimenti dell'autorità di vigilanza (art. 72b AP-LAVS)	12
4.1.3	Gestione dei rischi e della qualità, sistema di controllo interno (art. 66 AP-LAVS)	14
4.1.4	Redazione dei rapporti del Consiglio federale basata sui rischi e sui risultati (art. 76 AP-LPGA)	17
4.2	Rafforzamento del governo d'impresa nel 1° pilastro	18
4.2.1	Principi di gestione (art. 66a AP-LAVS)	18
4.2.2	Indipendenza degli organi esecutivi (art. 61 e 63 AP-LAVS)	19
4.2.3	Ufficio di revisione: esigenze e compiti (art. 68 e 68a AP-LAVS)	22
4.2.4	Controllo dei datori di lavoro (art. 68b AP-LAVS)	23
4.2.5	Principio di trasparenza nella presentazione dei conti (art. 67 AP-LAVS)	24
4.3	Gestione strategica e sorveglianza dei sistemi d'informazione	26
4.3.1	Disciplinamento dello scambio elettronico di dati (art. 49 ^{ter} AP-LAVS)	26
4.3.2	Sistemi d'informazione e standard minimi (art. 49 ^{bis} AP-LAVS)	27
4.3.3	Esternalizzazione di servizi nell'ambito dei sistemi d'informazione (art. 63 cpv. 5 AP-LAVS)	29
4.3.4	Accesso ai registri centrali (art. 50b AP-LAVS)	29
4.4	Altri adeguamenti nel 1° pilastro	31
4.4.1	Assunzione di altre spese (art. 95a AP-LAVS)	31
4.4.2	Precisazione delle norme applicabili in materia di fusione o scioglimento di casse di compensazione (art. 60 cpv. 1 ^{bis} e 1 ^{ter} AP-LAVS)	32
4.4.3	Abolizione dell'obbligo di istituire agenzie comunali (art. 65 cpv. 2 e art. 61 cpv. 2 lett. c AP-LAVS)	33
4.4.4	Soppressione della possibilità di costituire casse di compensazione paritetiche (art. 54 LAVS)	35
4.5	Provvedimenti nel 2° pilastro	35
4.5.1	Compiti del perito in materia di previdenza professionale (art. 52e cpv. 1-6 AP-LPP)	35
4.5.2	Riscossione della tassa di vigilanza annuale da parte del fondo di garanzia LPP (art. 56 cpv. 1 lett. i AP-LPP)	36
4.5.3	Rafforzamento dell'indipendenza delle autorità regionali di vigilanza (art. 61 cpv. 3 AP-LPP)	38
4.5.4	Semplificazione della base di calcolo della tassa di vigilanza (art. 64c cpv. 1 e 2 lett. a AP-LPP)	39
4.5.5	Miglioramento dei controlli sul trasferimento delle prestazioni di libero passaggio (art. 11 cpv. 3 AP-LFLP)	40
4.5.6	Condizioni per la ripresa di effettivi di beneficiari di rendita (art. 53e ^{bis} AP-LPP)	41
5.	Proposte di riforma e auspici dei partecipanti alla consultazione	46
5.1	Separazione tra esecuzione e vigilanza	46
5.2	Fusioni e casse di compensazione professionali	47
5.3	Diversi	47

6. Pubblicazione dei pareri	47
Allegato	48
Elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione e abbreviazioni	

1. Situazione iniziale

Il 5 aprile 2017 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sulla modifica della LAVS concernente la modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e la sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. La procedura si è conclusa il 13 luglio 2017.

I Cantoni, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia, gli organi esecutivi e altre organizzazioni sono stati invitati a esprimersi sull'avamprogetto di legge e sul rapporto esplicativo. In totale, i destinatari ufficiali della procedura di consultazione erano 92. La relativa documentazione è pubblicata sul sito Internet dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)¹. Hanno inoltrato un parere al Dipartimento federale dell'interno (DFI) 52 destinatari ufficiali. Inoltre, sono pervenuti anche 21 pareri di partecipanti non ufficialmente invitati. I 73 pareri pervenuti si suddividono come segue:

- Cantoni (compresa la CdC): 27;
- Partiti rappresentati nell'Assemblea federale: 4;
- Autorità e istituzioni affini: 3;
- Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna: 1;
- Associazioni mantello nazionali dell'economia: 7;
- Associazioni professionali, organi esecutivi e altre organizzazioni: 31;

	Destinatari	Invitati	Pareri pervenuti	Pareri spontanei	Totale
1	Cantoni (incl. CdC)	27	27		27
2	Partiti politici	13	4		4
3	Autorità e istituzioni affini			3	3
4	Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	3	1		1
5	Associazioni mantello nazionali dell'economia	9	6	1	7
6	Organizzazioni di assicurati, beneficiari di prestazioni e indipendenti	17	2	1	3
7	Istituti di previdenza, compagnie d'assicurazione, associazioni professionali e organi esecutivi	20	12	16	28
8	Altre organizzazioni interessate	3			0
	Totale	92	52	21	73

L'ACCP, la CCCC e la CUI hanno inoltrato un parere congiunto. I pareri dei Cantoni convergono in ampia misura. Lo stesso vale per i pareri delle associazioni affiliate all'USAM.

Il presente rapporto riassume i risultati della procedura di consultazione. Tutti i pareri pervenuti possono essere consultati sul sito Internet dell'UFAS². L'elenco dei Cantoni, dei partiti, delle autorità e istituzioni

¹ [UFAS online](#) > Pubblicazioni & Servizi > Processo legislativo > Procedure di consultazione > Consultazione sulla modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e la sua ottimizzazione nel 2° pilastro

² [UFAS online](#) > Pubblicazioni & Servizi > Processo legislativo > Procedure di consultazione > Consultazione sulla modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e la sua ottimizzazione nel 2° pilastro

affini, delle associazioni e organizzazioni e degli organi esecutivi che hanno partecipato alla procedura di consultazione è allegato al presente rapporto.

2. Oggetto della consultazione

Con l'avamprogetto di legge esposto nel presente rapporto esplicativo si intende modernizzare la vigilanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), sulle prestazioni complementari (PC), sulle indennità di perdita di guadagno (IPG) e sugli assegni familiari nell'agricoltura. A tal fine, la soluzione proposta segue tre linee d'azione principali:

- l'instaurazione di una vigilanza proattiva basata sui rischi e sui risultati;
- il rafforzamento del governo d'impresa;
- l'adeguamento delle disposizioni legali concernenti i sistemi d'informazione allo stato attuale dello sviluppo tecnologico.

L'avamprogetto prevede anche una serie di adeguamenti circoscritti delle disposizioni legali in materia di vigilanza sul 2° pilastro.

3. Valutazione globale dell'avamprogetto

La maggior parte dei partecipanti approva l'obiettivo generale della riforma, vale a dire la modernizzazione della vigilanza sul 1° pilastro, ma ritiene che la soluzione proposta accordi un'importanza esagerata agli aspetti operativi dell'esecuzione, e che le misure proposte abbiano conseguenze finanziarie eccessivamente gravose rispetto ai possibili vantaggi per il sistema vigente, il cui funzionamento sarebbe già soddisfacente. Quanto al 2° pilastro, la maggior parte delle misure proposte è accolta con favore.

Cantoni

ZH, BE, OW, SO, AR, TG, NE, VD e GE sono sostanzialmente favorevoli all'avamprogetto. **GE** ritiene che alla luce degli sviluppi complessivi, in particolare tecnologici, intervenuti negli ultimi anni, l'adeguamento del sistema di vigilanza risponda a una necessità. **NE** pensa che l'avamprogetto introduca nella LAVS diversi elementi positivi: il miglioramento dei principi del governo d'impresa, l'introduzione di sistemi di controllo interno e la definizione di nuove norme contabili possono essere legittimamente imposti mediante disposizioni di legge. **NE** reputa invece che non spetti all'UFAS definire nuove norme in materia di tecnologia informatica, né di introdurre una gestione per obiettivi. Tali ambiti rientrano nelle attribuzioni degli organi esecutivi e delle loro commissioni gestionali. **AG e UR** appoggiano la finalità perseguita, consistente nell'instaurare una vigilanza basata sui rischi e sui risultati. Secondo **UR**, tuttavia, il rapporto esplicativo non spiega in modo convincente in quale misura la vigilanza basata sui rischi si sia già «dimostrata valida» nell'ambito dell'AI. In tutti gli ambiti delle assicurazioni sociali la vigilanza basata sui rischi e sui risultati non può comunque sostituire la vigilanza preventiva e reattiva, bensì al massimo affiancarla. I confronti con l'economia privata, spesso invocati nel rapporto, non devono creare l'illusione che il settore pubblico possa essere gestito come un'impresa privata. **AG, BE, NE e GE** chiedono di ridurre il più possibile gli oneri supplementari causati dalle misure previste.

14 Cantoni (**LU, NW, SZ, GL, ZG, SO, SH, AR, AI, SG, TG, GR, VS e JU**) riconoscono che la vigilanza sul 1° pilastro deve essere modernizzata, ma si dichiarano contrari ai punti dell'avamprogetto che potrebbero compromettere il funzionamento regolare ed economicamente efficiente dell'esecuzione. Diversi Cantoni (**NW, GL, ZG, FR, SO, SH, BL, AI, SG, GR, VS e JU**) ritengono che l'avamprogetto attribuisca un'importanza eccessiva agli aspetti operativi dell'esecuzione, invece di concentrarsi sul miglioramento della gestione globale. Alcuni di essi (**NW, GL, ZG, FR, SO, SH, AI, SG, GR e JU**) si dichiarano inoltre contrari agli adeguamenti che toccano le competenze e le responsabilità dei Cantoni e puntano a trasferire compiti cantonali all'Amministrazione federale. Tali adeguamenti violerebbero i principi sanciti dalla Costituzione, e in particolare il principio di sussidiarietà. **FR** si rammarica del fatto che non vi è stata una previa discussione tra la Confederazione e i Cantoni sulla distinzione tra

vigilanza materiale e vigilanza amministrativa, prima che fosse avviata la procedura di consultazione su un avamprogetto che trasferisce molti poteri allo Stato federale. **NW** è contrario alla proposta secondo cui i fondi di compensazione dovrebbero rimborsare alla Confederazione gran parte dei maggiori oneri sostenuti dall'UFAS. Il loro riversamento sul Fondo AVS comporterebbe un aumento dei costi per datori di lavoro e lavoratori.

Partiti

Il **PS** vede con favore le nuove disposizioni dell'avamprogetto. Siccome il sistema non è mai stato modificato sin dall'introduzione dell'AVS, è assolutamente normale che si introducano determinati adeguamenti, segnatamente per rispondere ad alcune sfide attuali e future legate alla crescente complessità e all'avanzare dell'informatizzazione. Il **PS** appoggia anche le misure di ottimizzazione proposte per il 2° pilastro. A suo parere, occorrerà preoccuparsi in particolare di rafforzare le regole applicabili al trasferimento della prestazione di libero passaggio.

UDC e **PLR** si oppongono all'avamprogetto, ritenendo che occorra limitare le modifiche ai soli aspetti per i quali sono davvero necessarie. Inoltre, criticano gli oneri amministrativi e finanziari derivanti dalla riforma. Il **PLR** apprezza sì che il Consiglio federale voglia agire prima che i problemi comincino. L'avamprogetto non si limiterebbe però a legittime questioni di governo d'impresa, bensì interverrebbe in modo incisivo nelle attività operative correnti. La modifica di legge riguardante l'articolo 11 capoverso 3 LFLP comporterebbe inoltre una grave ingerenza nella responsabilità personale e nella credibilità degli assicurati e danneggerebbe tutti gli istituti di libero passaggio e il sistema bancario. Per il **PLR**, è anche fondamentale che la Confederazione rielabori l'avamprogetto in collaborazione con gli organi d'esecuzione.

Il **PPD** sottolinea sostanzialmente che tutto quanto rafforza l'AVS è ragionevole e tutto quanto la indebolisce va respinto. Le caratteristiche tipiche dell'AVS sarebbero due: l'attuazione locale decentralizzata e la vicinanza all'economia e alle sue federazioni. L'attuale sistema di esecuzione avrebbe dato ottimi risultati. Inoltre, il **PPD** non dubita che la prevista riforma della previdenza per la vecchiaia (Previdenza 2020) sarà attuata in modo accurato e vicino alle esigenze dei cittadini. Di conseguenza, è giusto che l'avamprogetto non sia denominato «Modernizzazione dell'esecuzione» bensì «Modernizzazione della vigilanza». Ed è appunto a questo tema che esso dovrebbe essere circoscritto.

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L'UCS non si è pronunciata su questo tema.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

Travail.Suisse e **USS (Unione sindacale svizzera)** appoggiano di principio l'orientamento dell'avamprogetto, anche se ritengono che il sistema attuale funzioni bene. Entrambe le organizzazioni sostengono l'introduzione di basi legali che consentano di abbandonare l'attuale prassi di vigilanza, sostanzialmente reattiva, e di istituire invece una vigilanza basata sui risultati e sui rischi, e riconoscono che nell'ambito dei sistemi di informazione e dello scambio di dati occorrono standard più chiari. Tanto **Travail.Suisse** quanto l'**USS** approvano il rafforzamento del governo d'impresa.

Unione svizzera degli imprenditori (USI), **Unione svizzera dei contadini (USC)**, **Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)** e **Fédération des Entreprises Romandes (FER)** approvano nel complesso l'intenzione di modernizzare la vigilanza, quantunque l'esecuzione del 1° pilastro funzioni da sempre in modo soddisfacente. **USI** e **USC** ritengono pertanto indispensabile valutare la necessità di ciascuna disposizione e analizzarne le ripercussioni in termini di costi. A loro avviso, l'avamprogetto dovrebbe limitarsi allo stretto necessario. Secondo **Centre Patronal (cp)** e **FER**, il regime proposto è oneroso e inadeguato rispetto al sistema attuale, che funziona in modo soddisfacente. **USAM**, **cp** e **FER** ritengono che in alcuni ambiti l'avamprogetto si immischi eccessivamente nella gestione operativa. Il **cp** si oppone dunque all'avamprogetto nella forma proposta, mentre **USAM** e **FER** approvano una parte delle misure presentate. **FER** si oppone tuttavia ad alcune disposizioni, che considera interpretabili in

più e fonti di incertezza, e giudica inaccettabili le confusioni tra vigilanza e gestione strategica che caratterizzano i nuovi ruoli e le nuove responsabilità dell'autorità di vigilanza. **USAM, FER e cp** non condividono inoltre i confronti fatti con l'assicurazione invalidità. Infine, **FER e USAM** apprezzano che l'avamprogetto rinunci a sottoporre i sistemi informatici delle casse di compensazione professionali dell'AVS ai bandi di gara OMC.

Infine, la **FER** approva gli adeguamenti proposti nel 2° pilastro (tranne il controllo sul trasferimento delle prestazioni di libero passaggio, al quale si dichiara contraria). Il **cp** considera più accettabili le proposte riguardanti il 2° pilastro di quelle riguardanti il 1° pilastro.

Organizzazioni di assicurati, di beneficiari di prestazioni e di indipendenti

Il **Consiglio svizzero degli anziani (CSA)** è favorevole all'intenzione di passare, nel 1° pilastro, da una vigilanza reattiva a una vigilanza proattiva e basata sui rischi e di applicare una gestione strategica. Ritiene che la vigilanza debba essere modernizzata per poter continuare a garantire la stabilità del sistema previdenziale. Inoltre, apprezza che si esiga indipendenza dagli organi esecutivi, integrità dai responsabili e trasparenza nella tenuta dei conti. Approva la delega al Consiglio federale della competenza di disciplinare a livello di ordinanza lo scambio di dati e gli aspetti tecnico-specialistici, poiché questo consente di reagire in modo flessibile a seconda delle circostanze. Ritiene inoltre che occorre prestare grande attenzione alla protezione dei dati. Il **CSA** si dichiara favorevole anche all'ottimizzazione mirata del 2° pilastro.

L'**Associazione svizzera degli anziani (ASA/SVS)** sostiene l'avamprogetto, poiché esso migliora la trasparenza e la sicurezza del 1° pilastro. Ritiene che le tre principali misure proposte siano indispensabili per garantire il buon funzionamento dell'assicurazione sociale. A suo parere, nell'ambito della standardizzazione occorre però accordare una grande importanza alla protezione dei dati. In caso di interconnessione totale dei sistemi di informazione dell'AI, del 1° pilastro e dei Cantoni, occorre tener conto del rischio reale di creare il cosiddetto «cittadino trasparente». D'altro canto, però, per le casse cantonali di compensazione la standardizzazione dell'informatica avrebbe il vantaggio di consentire un risparmio sui costi nell'ambito degli acquisti.

L'**ASA/SVS** ritiene invece che le disposizioni concernenti il 2° pilastro debbano essere migliorate e precisate. Le numerose formulazioni potestative sarebbero insufficientemente precise e accorderebbero agli istituti di previdenza ancora troppa libertà. In particolare, andrebbero disciplinati con maggiore chiarezza i compiti delle commissioni della cassa pensioni dei singoli istituti di previdenza. I membri di tali commissioni dovrebbero essere formati e ricevere chiare informazioni. L'attuale sistema di vigilanza è carente in particolare per quanto riguarda le fondazioni collettive, poiché spesso mancano conoscenze adeguate alla complessità della materia.

Istituti di previdenza, compagnie d'assicurazione, associazioni professionali e organi esecutivi

Associazione svizzera della casse di compensazione professionali (ACCP), Conferenza delle casse cantonali di compensazione (CCCC), Conferenza degli uffici AI (CUAI) e 9 federazioni affiliate all'USAM (SSIC, GastroSuisse, SPIRITSUISSE, UPSC, Verband Fuss & Schuh, interieursoruisse, ASDAVM, ASET e USMC) – i cui pareri sono in gran parte identici – ritengono che una modifica di legge non debba mettere a repentaglio il sistema decentralizzato previsto per l'organizzazione dell'esecuzione dell'AVS, che sinora si è dimostrato valido. GastroSuisse aggiunge che gli organi esecutivi non devono essere gravati di costi ingiustificati e di un onere amministrativo sproporzionato. Le **3 Conferenze** e le **9 federazioni affiliate all'USAM** si rammaricano inoltre del fatto che l'avamprogetto attribuisca eccessiva importanza alle questioni operative dell'esecuzione invece di concentrarsi sul miglioramento della gestione globale. La prevista modifica di legge non deve in alcun caso indebolire la separazione tra vigilanza ed esecuzione.

La **Cassa di compensazione del Cantone di Berna (AKB)** apprezza l'intenzione di modernizzare la vigilanza. Tuttavia, ritiene che le modifiche proposte siano in parte estremamente onerose per gli organi esecutivi. La cassa chiede che si tenga conto del rapporto costi/benefici.

4. Risultati della procedura di consultazione in dettaglio

4.1 Vigilanza basata sui rischi e sui risultati

4.1.1 Gestione strategica dell'esecuzione mediante obiettivi e indicatori (art. 72a AP-LAVS)

Il modello di vigilanza basato sul controllo periodico dell'attuazione degli obiettivi e delle prescrizioni, ispirato al modello che ha dato buoni risultati nell'AI negli ultimi dieci anni, viene introdotto per l'AVS, il regime delle IPG, quello delle PC e quello degli assegni familiari nell'agricoltura, tenendo conto delle peculiarità di ogni ramo assicurativo.

Una larga maggioranza dei partecipanti alla consultazione che si sono espressi in merito a questo tema si dichiara contraria a una gestione strategica delle casse di compensazione mediante obiettivi e indicatori e respinge quindi la relativa proposta.

Cantoni

Pareri riguardanti il capoverso 1 (Gestione strategica dell'esecuzione mediante obiettivi e indicatori)

La maggior parte dei Cantoni (**BE, ZG, GL, SZ, NW, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, TG, TI, NE e JU**) si oppone all'introduzione di una gestione strategica delle casse di compensazione mediante obiettivi e indicatori. Secondo questi Cantoni, le attività dell'AVS non si prestano a un simile modello di gestione come, forse, quelle dell'AI. Il modello proposto non sarebbe adatto nemmeno per i rami delle IPG, dell'indennità di maternità, degli assegni familiari nell'agricoltura e delle prestazioni complementari. **LU** e **UR** dubitano di principio che l'esecuzione possa essere gestita «mediante obiettivi e indicatori». **UR** chiede di riflettere ancora una volta sulla ragionevolezza di una vigilanza basata sui risultati per l'AVS, le PC e le IPG. **ZG** sottolinea che i rischi assicurati perseguono piuttosto obiettivi demografici e politici. **NW** afferma che i fattori determinanti (quali ad es. il numero di rendite AVS da versare) non sono influenzabili, poiché tratta di rischi che dipendono da dati di fatto (ad es. il compimento dei 65 anni, o il decesso nel caso delle rendite per superstiti). **NW** evidenzia che gli obiettivi di risultato sono stati introdotti nell'AI in un contesto di risanamento e impiego di risorse finanziarie supplementari, di cui si sarebbe poi dovuto rendere conto al Parlamento. Il contesto iniziale dell'avampimento è completamente diverso. Il Cantone teme che questa cosiddetta gestione strategica mediante obiettivi di risultato e indicatori si trasformi in un vero e proprio «mostro burocratico». **BE** sostiene che con le nuove disposizioni gli accordi sugli obiettivi tra l'UFAS e i singoli organi esecutivi fungerebbero da base per l'acquisto e l'impiego delle necessarie risorse. L'organo responsabile della definizione degli obiettivi dovrebbe dunque avere facoltà di decidere in merito all'assegnazione delle risorse. Tuttavia, questa facoltà non è prevista. L'UFAS non può infatti assegnare né risorse di personale né di altro tipo. **NE** afferma che l'introduzione di indicatori e valori target sul piano operativo non rientra nelle competenze di un'autorità di vigilanza. Questo Cantone rileva che l'organizzazione dei compiti, specialmente nell'ambito delle PC, è spesso disciplinata in modo specifico a livello cantonale e che le norme attuali permettono una gestione più flessibile, efficace e adeguata alle peculiarità regionali. Tali norme sarebbero più ottimali e meno onerose rispetto a quelle proposte nel rapporto.

2 Cantoni (**OW** e **AG**) sono di un altro parere. **OW** accetta il principio secondo cui, ai fini di una vigilanza basata sui rischi e sui risultati, l'UFAS in quanto autorità di vigilanza sorveglia l'esecuzione della legge e gestisce l'attuazione dell'AVS mediante obiettivi e indicatori. Inoltre, vede con favore il coinvolgimento di servizi specializzati (tra cui le casse di compensazione) nella definizione degli obiettivi e degli indicatori. Il numero di obiettivi e indicatori deve però essere limitato al minimo assoluto, poiché negli ultimi decenni non sono stati accertati gravi episodi o danni finanziari presso gli organi esecutivi. **AG** ritiene che l'articolo 72a AP-LAVS disciplini i poteri e i compiti dell'autorità di vigilanza in modo abbastanza dettagliato e globalmente funzionale. Secondo questo Cantone, nell'interesse della certezza del diritto sarebbe auspicabile chiarire il rapporto tra vigilanza federale e vigilanza cantonale e in particolare definire nella legge i compiti di vigilanza essenziali dei Cantoni.

Pareri riguardanti il capoverso 2 (Compiti dell'autorità di vigilanza)

La maggior parte dei Cantoni (**LU, SZ, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, TG, VS, TI, GE** e **JU**) è del parere che il compito dell'autorità di vigilanza non consista nel garantire l'attuazione, bensì nel sorvegliare l'esecuzione. La disposizione proposta (art. 72a cpv. 2 AP-LAVS) contraddice il principio della modernizzazione della vigilanza, poiché creerebbe confusione nella ripartizione delle competenze tra vigilanza ed esecuzione e complicherebbe l'auspicata attuazione ineccepibile del 1° pilastro. **GE** propone di indicare, nella versione francese, che l'autorità di vigilanza «veille à une mise en oeuvre...». **ZG** sottolinea che i singoli compiti menzionati al capoverso 2 sono strumenti per la vigilanza dell'attuazione e dell'esecuzione. Il compito di garantire l'attuazione spetta alle casse di compensazione. A suo parere, inoltre, l'approvazione degli standard minimi non è necessaria. La relativa disposizione va quindi stralciata (art. 72a cpv. 2 lett. d). Il Cantone rimanda in proposito alle proprie considerazioni riguardo all'articolo 49^{bis} AP-LAVS. I sistemi che funzionano in modo ineccepibile, stabiliti dalle casse di compensazione medesime, non necessitano di un'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza. Vi è invece da temere che l'autorità di vigilanza si immischi, con il punto di vista di un'autorità amministrativa di rango superiore ma lontana dalla prassi, in questioni di dettaglio che secondo l'esperienza pratica devono essere trattate dalle casse di compensazione. Un simile sistema sarebbe costoso e inefficiente. **SZ** evidenzia che gli organi esecutivi del 1° pilastro possiedono vaste e dettagliate conoscenze sui presupposti del diritto degli assicurati alle prestazioni, sulle prestazioni concrete in denaro e in natura e su altri dati altamente sensibili. Il Cantone chiede di non consentire all'autorità federale di vigilanza di accedere ai dati individuali concreti degli assicurati. A suo giudizio, l'accesso a tali dati non sarebbe necessario per l'esercizio della vigilanza e violerebbe i principi della protezione dei dati.

Pareri riguardanti i rimandi

La maggior parte dei Cantoni (**LU, SZ, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AI, SG, GR, TI, VS** e **JU**) è assolutamente contraria ai rimandi all'articolo 72a AP-LAVS contenuti in altre leggi federali. I Cantoni in questione ritengono che l'onere connesso alla definizione e alla verifica di obiettivi e indicatori per ciascun organo esecutivo e per ognuno dei rami citati delle assicurazioni sociali (AVS, AI, PC e IPG/IMat) sarebbe assolutamente sproporzionato rispetto all'utilità attesa. In numerosi pareri (**LU, SZ, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AI, SG, GR, TI** e **JU**) si constata che il rapporto esplicativo non spiega in che misura questa soluzione possa apportare miglioramenti sul piano della politica sociale o dell'economia nazionale. **SZ** aggiunge che le casse di compensazione prevedono di dover creare a tal fine un centinaio di posti a tempo pieno a livello svizzero. Unitamente ai 75 nuovi posti previsti per l'articolo 66 AP-LAVS, in totale occorrerebbero circa 175 nuovi posti a tempo pieno, per un importo complessivo annuo di circa 20 milioni di franchi in spese di esecuzione, il tutto a carico dell'economia e dei Cantoni. **ZG** è inoltre del parere che assoggettare ad approvazione gli standard elaborate dalle organizzazioni specializzate degli organi esecutivi o dall'UCC sia un errore tanto negli altri rami menzionati dell'assicurazione sociale quanto in quello dell'AVS.

Secondo **BE** i cinque posti a tempo pieno e indeterminato previsti dal rapporto presso l'autorità di vigilanza federale sono poco realistici. Il Cantone chiede pertanto una rivalutazione di questa stima. Inoltre, ritiene che il rapporto esplicativo contenga soltanto indicazioni alquanto generiche sui costi che i Cantoni e gli assicurati dovrebbero sostenere, e che manchino ampiamente cifre concrete. Tali indicazioni dovrebbero essere imperativamente concretizzate.

A suo giudizio, l'affermazione contenuta nel rapporto esplicativo secondo cui l'onere finanziario supplementare per il potenziamento del personale (75 posti a tempo pieno) delle casse di compensazione corrisponde a circa un quarto dell'eccedenza di entrate figurante nel conto d'amministrazione e realizzata dalle casse nel 2015, porterebbe a credere che l'onere in questione sia coperto da tale eccedenza. Tuttavia, non sarebbe corretto partire dal presupposto che gli organi esecutivi potrebbero coprire i maggiori costi esclusivamente con le eccedenze del loro conto d'amministrazione. Il rischio è che una parte di questi costi debba essere sostenuta dai datori di lavoro, dai Cantoni e dagli assicurati. **BE** chiede pertanto che il rapporto esplicativo sia rettificato di conseguenza, quantificando i maggiori costi. Globalmente, il Cantone ritiene che dall'avamprogetto non traspaia la volontà di migliorare la vigilanza con la minima spesa possibile.

Diversi Cantoni (**NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AI, SG, GR, TI e JU**) sono inoltre del parere che a livello cantonale esistano già commissioni di vigilanza funzionanti ed efficienti. Essi si oppongono a un trasferimento di competenze dalle commissioni cantonali all'Amministrazione federale, tanto per motivi sia costituzionali che finanziari.

Partiti

Per lo stesso motivo della maggior parte dei Cantoni, il **PPD** si oppone fermamente alla proposta di gestire le casse di compensazione mediante obiettivi e indicatori. Come i Cantoni, è contrario ai rimandi all'articolo 72a AP-LAVS previsti nelle citate leggi federali.

L'**UDC** dubita che la definizione di obiettivi individuali da parte dell'UFAS sia una soluzione appropriata per tutti gli organi d'esecuzione. Il partito respinge non solo la proposta di conferire all'UFAS maggiori competenze nell'ambito della definizione di tali obiettivi, ma anche la contemporanea estensione della sua attività di vigilanza all'intero ambito delle IPG e la prevista trasformazione dell'UFAS in un'autorità di vigilanza che esercita una «vigilanza proattiva».

Il **PLR** si chiede se il compito dell'autorità di vigilanza consista davvero nel garantire l'esecuzione delle attività correnti. Questa autorità dovrebbe piuttosto limitarsi ai compiti di vigilanza (sorveglianza dell'esecuzione e dell'attuazione). Il partito chiede che le competenze vengano disciplinate in modo chiaro. Si chiede inoltre se la comparazione tra AI e AVS a livello di gestione (obiettivi/indicatori) sia sensato, poiché i due rami dell'assicurazione sociale hanno orientamenti fundamentalmente diversi.

Secondo il **PS** il nuovo approccio che prevede una vigilanza basata sui rischi e sui risultati contribuirebbe a rafforzare la credibilità e la stabilità del sistema in quanto consentirebbe di meglio prevenire l'insorgere di nuove sfide e di rischi o problemi sul piano operativo e strategico. Il partito appoggia dunque la soluzione proposta.

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L'**Unione delle città svizzere** (UCS) appoggia la prevista introduzione di una vigilanza basata sui rischi e sui risultati nel 1° pilastro e l'iscrizione di obiettivi programmatici all'articolo 72a AP-LAVS prevista in tale contesto. A suo parere, gli obiettivi menzionati nel rapporto a titolo esemplificativo, quali la puntualità nel pagamento delle prestazioni o la tempestività della notifica delle decisioni di rendita sono fondamentali. Essi consentono di garantire ancor meglio la realizzazione del mandato costituzionale dell'AVS, ossia la copertura del fabbisogno vitale.

L'**UCS** considera opportuna anche l'applicazione analogica del modello di vigilanza nell'ambito delle PC (art. 28 AP-LPC). Grazie a obiettivi quali la rapida fissazione e il rapido versamento delle PC, la collettività eviterebbe di dover intervenire inutilmente mediante l'aiuto sociale.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

Travail.Suisse e **USS** sono favorevoli al nuovo modello di vigilanza.

USI, USC, USAM e cp si oppongono a una gestione strategica delle casse di compensazione mediante obiettivi e indicatori, per gli stessi motivi invocati dalla maggioranza dei Cantoni. L'**USC** aggiunge che la seconda parte del capoverso 1 conferisce alla vigilanza competenze operative che dovrebbero di principio rientrare tra le responsabilità delle casse di compensazione, incaricate dell'attuazione. L'**USAM** sostiene che la convergenza della gestione strategica e della vigilanza potrebbe dare adito a conflitti di interesse, che in un moderno sistema di vigilanza vanno evitati ad ogni costo.

Essendo contrario all'introduzione di un sistema di gestione della qualità a livello di legge, l'**USC** chiede di sopprimere l'espressione «il sistema di gestione della qualità» nella disposizione proposta (art. 72a cpv. 2 lett. b AP-LAVS). A questo proposito, rimanda alle proprie considerazioni relative all'articolo 66 capoverso 2 AP-LAVS.

La **FER** ritiene che l'avamprogetto proponga un'inaccettabile mescolanza di ruoli e responsabilità dell'autorità di vigilanza, la quale deve occuparsi di sorvegliare l'attuazione dell'AVS, e non della sua gestione strategica. D'altra parte, a suo giudizio l'avverbio «in particolare» («notamment») utilizzato nella disposizione per enumerare i compiti dell'autorità di vigilanza presta il fianco a problemi interpretativi.

Organizzazioni di assicurati, di beneficiari di prestazioni e di indipendenti

Il **CSA** è favorevole a che il Consiglio federale designi un'autorità di vigilanza incaricata di provvedere alla sorveglianza e alla gestione strategica dell'esecuzione dell'AVS. Inoltre, approva il disciplinamento dettagliato dei compiti di detta autorità.

Istituti di previdenza, compagnie d'assicurazione, associazioni professionali e organi esecutivi

Come i Cantoni, anche **ACCP, CCCC, CUIAI** e **9 federazioni affiliate all'USAM** – si oppongono con pareri in gran parte identici – (SSIC, GastroSuisse, SPIRITSUISSE, UPSC, Verband Fuss & Schuh, interieursuisse, ASDAVM, ASET e USMC) al fatto che le casse di compensazione debbano essere gestite mediante obiettivi e indicatori. Il compito dell'autorità di vigilanza non consiste nel garantire l'attuazione, bensì nel sorvegliare l'esecuzione e l'attuazione. Secondo **ACCP, CCCC** e **CUIAI** obiettivi e indicatori rientrano nell'ambito della vigilanza amministrativa esercitata dai comitati direttivi delle casse e dalle commissioni di vigilanza, mentre la Confederazione è competente per la vigilanza materiale e finanziaria. Questa ripartizione dei compiti deve essere iscritta nella legge. Inoltre, le attività dell'AVS, a differenza di quelle dell'AI, non si prestano per questo tipo di soluzione. Come **ZG**, anche **ACCP, CCCC** e **CUIAI** evidenziano che i vari compiti menzionati (al cpv. 2) sono strumenti per la vigilanza sull'esecuzione e sull'attuazione.

Per gli stessi motivi di **ZG**, anche **ACCP, CCCC** e **CUIAI** sono contrarie all'approvazione degli standard minimi da parte dell'autorità di vigilanza.

E per gli stessi motivi di **SZ**, chiedono di non consentire all'autorità federale di vigilanza di avere accesso ai dati individuali concreti degli assicurati. Accettano che tutti i dati statistici richiesti dall'UFAS gli vengano forniti (conformemente all'art. 72a cpv. 2 lett. g AP-LAVS) ma chiedono che l'autorità federale di vigilanza abbia accesso soltanto a dati totalmente anonimizzati.

Anche per quanto riguarda i rimandi all'articolo 72a AP-LAVS previsti nelle citate legge federali, **ACCP, CCCC, CUIAI** e **7 federazioni affiliate all'USAM** (SPIRITSUISSE, UPSC, Verband Fuss & Schuh, interieursuisse, ASDAVM, ASET e USMC) si dichiarano totalmente contrarie, con pareri in gran parte identici, per gli stessi motivi esposti dai Cantoni.

ACCP, CCCC e **CUIAI** prevedono che a livello svizzero occorrerà creare un centinaio di posti a tempo pieno per questo compito. Con i 75 nuovi posti previsti per l'articolo 66 AP-LAVS, in totale occorrerebbero circa 175 nuovi posti a tempo pieno, per un importo complessivo di oltre 21 milioni di franchi in costi salariali supplementari. Questi costi sarebbero finanziati esclusivamente dai datori di lavoro e, nell'ambito delle PC, dai Cantoni.

AKB ritiene che spetti al gerente della cassa di compensazione dirigere la cassa facendo in modo che gli obiettivi e le direttive previsti nelle varie leggi, ordinanze e istruzioni siano rispettati. Inoltre, ritiene che una gestione strategica possa essere applicata soltanto da chi dispone della competenza di attribuire le risorse necessarie. L'autorità federale di vigilanza non può assegnare né risorse di personale né di altro tipo. In questo senso, l'articolo 72a capoverso 1 AP-LAVS nel tenore attuale sarebbe impraticabile. Per questa ragione, **AKB** chiede di stralciare il passaggio corrispondente. Si chiede inoltre se il rapporto costi/benefici sia equilibrato.

Considera invece assolutamente ragionevoli le disposizioni previste all'articolo 72a capoverso 2 lettere a–g AP-LAVS, ma ciononostante propone di completare la lettera a (ossia la disposizione secondo

cui l'autorità di vigilanza valuta sistematicamente i rapporti sulle revisioni e i rapporti degli organi esecutivi relativi alla loro gestione) prevedendo anche l'obbligo di consolidare annualmente le valutazioni dei rapporti e di pubblicare adeguatamente i risultati consolidati. Questa soluzione soddisferebbe uno dei principali obiettivi della revisione proposta, ossia la promozione del riconoscimento positivo dell'adempimento dei compiti da parte delle casse di compensazione AVS e il rafforzamento della fiducia in esse.

EXPERTsuisse è del parere che le misure del capoverso 2 siano adeguatamente disciplinate. Si chiede invece se il capoverso 1 sia davvero necessario. Riconosce all'UFAS il diritto di effettuare analisi statistiche e ritiene che esse consentirebbero eventualmente all'Ufficio di calcolare da sé gli indicatori. Inoltre, ritiene che l'AVS e le IPG non siano paragonabili all'AI. A suo giudizio, le casse di compensazione hanno minori possibilità di gestire strategicamente l'attuazione, poiché le rendite AVS sono fissate e l'incasso dei contributi dipende dalla struttura degli affiliati. **EXPERTsuisse** non reputa utile che l'UFAS assegni obiettivi alle casse di compensazione sui costi amministrativi o addirittura prescrivere loro dei budget.

4.1.2 Provvedimenti dell'autorità di vigilanza (art. 72b AP-LAVS)

Se necessario, l'autorità di vigilanza può:

- a. esigere in qualsiasi momento che le casse di compensazione le forniscano le informazioni o i documenti necessari per la sua attività di vigilanza;
- b. nel singolo caso, impartire istruzioni;
- c. nel singolo caso, procedere a esecuzioni d'ufficio;
- d. esigere che i funzionari delle casse che non adempiono i loro compiti in conformità delle prescrizioni siano avvertiti, ammoniti o, nei casi di mancanza grave ai propri doveri, revocati;
- e. nei casi di grave e ripetuta inosservanza delle disposizioni, affidare l'amministrazione della cassa di compensazione a un commissario; è riservato lo scioglimento di una cassa di compensazione professionale in conformità dell'articolo 60;
- f. ordinare o eseguire una revisione complementare a spese della cassa di compensazione;
- g. revocare un'impresa di revisione;
- h. sospendere il pagamento di eventuali sussidi prelevati dal Fondo di compensazione AVS.

I partecipanti che si sono espressi sull'elenco dei provvedimenti dell'autorità di vigilanza sono pochi. La maggior parte di essi è parzialmente favorevole alla proposta.

Cantoni

Secondo **UR** di regola i funzionari delle casse sono probabilmente assunti in virtù di un contratto di diritto pubblico. Nei Cantoni, lo scioglimento di questo tipo di rapporti di lavoro presuppone il rispetto di procedure in materia di personale, le quali prevedono ad esempio il rispetto del diritto di essere sentito. L'articolo 72b lettera d AP-LAVS deve prevedere esplicitamente la riserva del rispetto della protezione dalle disdette (ad es.: «[...] o, nei casi di mancanza grave ai propri doveri, e dopo il regolare svolgimento delle procedure previste dal diritto del personale], revocati;»).

ZG sottolinea che i provvedimenti devono poter essere adottati soltanto in caso di necessità, vale a dire come «ultima ratio». Inoltre, ritiene che la disposizione proposta (art. 72b AP-LAVS) confonda la funzione esecutiva e quella di vigilanza: l'emanazione di istruzioni nel singolo caso e le esecuzioni d'ufficio costituiscono un'inutile ingerenza nell'esecuzione. La rettifica o l'imposizione di decisioni nei singoli casi spetta ai tribunali. L'ingerenza dell'autorità di vigilanza violerebbe il principio della separazione dei poteri e aprirebbe addirittura il varco a interventi politici e disparità di trattamento *extra legem* e *contra legem*. Per questo motivo **ZG** chiede lo stralcio delle disposizioni in questione (art. 72b lett. b e c AP-LAVS e rimandi). Inoltre, è del parere che la facoltà concessa all'autorità di vigilanza di eseguire

revisioni complementari sia completamente estranea al sistema, giuridicamente discutibile e incompatibile con qualsiasi buon governo d'impresa. Per questa ragione il Cantone chiede lo stralcio del passaggio corrispondente («o eseguire») nell'articolo 72b lettera f AP-LAVS. A suo parere, questa facoltà sarebbe altrettanto fuori posto negli altri rami dell'assicurazione sociale quanto in quello dell'AVS.

Partiti

PPD e **UDC** chiedono che per tutta la procedura tra autorità di vigilanza e organi esecutivi siano previsti rimedi giuridici moderni. Questi due partiti ritengono che strumenti quali ad esempio la possibilità per l'autorità di vigilanza di impartire istruzioni nel singolo caso debbano essere soppressi e che minino la separazione tra attuazione e vigilanza.

Il **PS** approva le nuove disposizioni, destinate a modernizzare gli strumenti a disposizione dell'autorità di vigilanza e a incrementare il capitale di fiducia di cui godono le assicurazioni del 1° pilastro.

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L'UCS non si è pronunciata su questo tema.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

Riguardo a questa disposizione, la **FER** richiama le considerazioni generali da essa formulate nel proprio parere (cfr. cap. Valutazione globale dell'avamprogetto). Quanto alla lettera d in particolare, propone di sostituire il termine «funzionari» con il termine «impiegati», o quantomeno di aggiungere quest'ultimo termine.

Organizzazioni di assicurati, di beneficiari di prestazioni e di indipendenti

Il **CSA** approva il disciplinamento dettagliato dei provvedimenti dell'autorità di vigilanza.

Istituti di previdenza, compagnie d'assicurazione, associazioni professionali e organi esecutivi

ACCP, **CCCC** e **CUAI** sono del parere che il catalogo progressivo dei possibili provvedimenti dell'autorità di vigilanza, maggiormente differenziato rispetto al diritto vigente, sia perlopiù adeguato. Tuttavia, sottolineano che i provvedimenti elencati devono essere utilizzati solo in caso di bisogno, ossia come «ultima ratio».

Nondimeno, si oppongono alle seguenti disposizioni:

- la disposizione secondo cui l'autorità di vigilanza ha la possibilità di impartire istruzioni nel singolo caso (lett. b), poiché simili istruzioni violerebbero il principio della separazione tra l'attività esecutiva e la vigilanza; consentendo all'UFAS di impartire istruzioni in singoli casi assicurativi senza essere assoggettato alla procedura prevista dalla LPGA, si eluderebbe anche tutto l'insieme delle norme di diritto processuale vigenti in materia di assicurazioni sociali;
- la disposizione secondo cui in caso di bisogno l'autorità di vigilanza può procedere a esecuzioni d'ufficio nel singolo caso (lett. c), poiché l'esecuzione d'ufficio non contribuirebbe all'auspicata separazione tra attività esecutiva e vigilanza;
- la disposizione secondo cui l'autorità di vigilanza può eseguire revisioni complementari (lett. f), poiché si tratta di una soluzione estranea al sistema, giuridicamente discutibile e al di fuori di qualsiasi buon governo d'impresa. Le revisioni delle casse devono essere sottoposte a un'attività di vigilanza indipendente; una loro gestione politica contraddirebbe questa concezione e l'idea di buon governo d'impresa alla quale si aspira. Queste revisioni sono eseguite da uffici di revisione che devono soddisfare i requisiti di legge. L'autorità di vigilanza non possiede queste competenze specialistiche (cfr. art. 68 seg. LAVS).

ACCP, CCCC e CUIAI ritengono inoltre che qualsiasi provvedimento preso dall'autorità di vigilanza in virtù degli articoli 72a e 72b debba essere adottato in forma di decisione e con un'indicazione dei rimedi giuridici; in uno stato di diritto, questo requisito è il minimo che ci si possa attendere.

7 federazioni affiliate all'USAM, che hanno inoltrato pareri in gran parte identici (**SPIRITSUISSE, UPSC, Verband Fuss & Schuh, interieursuisse, ASDAVM e USMC**), pensano anch'esse che il catalogo progressivo dei possibili provvedimenti dell'autorità di vigilanza, più differenziato rispetto al diritto vigente, rappresenti una soluzione adeguata.

4.1.3 Gestione dei rischi e della qualità, sistema di controllo interno (art. 66 AP-LAVS)

Le casse di compensazione devono istituire un sistema di gestione dei rischi, un sistema di gestione della qualità e un sistema di controllo interno (SCI).

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sui requisiti minimi richiesti per tali strumenti.

Globalmente, la proposta di introdurre l'obbligo per gli organi esecutivi di istituire un sistema di gestione dei rischi, un sistema di gestione della qualità e un SCI è stata ben accolta dai partecipanti alla consultazione.

Cantoni

La maggior parte dei Cantoni (**LU, SZ, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, TG, TI, VS, VD, NE, GE e JU**) è favorevole all'introduzione nella legge del requisito generale di un sistema adeguato di gestione dei rischi e della qualità nell'assicurazione sociale. **NE** è del parere che questi sistemi debbano essere applicati e gestiti autonomamente dagli organi esecutivi, e che debbano anche essere oggetto di rapporti periodici destinati alle commissioni della gestione, alle autorità cantonali e all'UFAS. **GE** fa notare che la proposta relativa alla gestione dei rischi, come quella concernente il sistema di gestione della qualità, rientra in generale nel quadro delle buone prassi riconosciute. In effetti, una gestione di questo tipo consente alle casse di compensazione di comunicare in modo più formale e trasparente sia con l'ufficio di revisione sia con l'autorità di vigilanza. Nondimeno, la maggior parte dei Cantoni (**LU, SZ, NW, GL, ZG, SO, BS, AR, AI, SG, GR, TG, TI, GE e JU**) rileva che i maggiori costi connessi alla costituzione della pertinente documentazione non devono essere sottovalutati. Diversi Cantoni (**SZ, NW, GL, ZG, SO, BS, AR, AI, SG, GR, TG, TI e JU**) segnalano che solo per le casse di compensazione bisognerà contare con un aumento complessivo di 75 posti di lavoro a tempo pieno. **TG e GE** auspicano l'adozione di un approccio ottimale, al fine di evitare sovraccosti e un'eccessiva burocrazia.

La maggior parte dei Cantoni (**LU, SZ, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, TI, VS, GE e JU**) chiede inoltre che queste norme vengano estese obbligatoriamente a tutte le assicurazioni sociali e pertanto suggerisce di sancirle a livello di legge nella legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).

UR considera esagerata e inutile la competenza attribuita al Consiglio federale riguardante i requisiti minimi, poiché in avvenire il compito di verificare gli strumenti di gestione e di controllo interno spetterà agli uffici di revisione esterni delle casse di compensazione (art. 68a cpv. 1 lett. d AP-LAVS).

AG pensa che si possa rimandare espressamente agli standard normativi menzionati nel rapporto esplicativo, poiché l'applicazione di standard riconosciuti e collaudati limita gli oneri e consente di migliorare la qualità. Un rimando di questo tipo potrebbe essere introdotto anche in generale per le questioni di contabilità, presentazione dei conti e controllo.

FR è del parere che il rapporto esplicativo avrebbe dovuto fornire una definizione di talune espressioni, quali ad esempio «SCI», «gestione dei rischi», «reporting» e «controlling». Il testo attuale dell'avamprogetto accorda alla Confederazione facoltà d'intervento molto estese e piuttosto vaghe in ambiti che sinora rientravano nelle competenze, ad esempio, della commissione amministrativa dell'ECAS (istituto cantonale delle assicurazioni sociali) del Cantone di Friburgo.

BE segnala che la vigente disposizione (art. 66 cpv. 2 LAVS), secondo cui il gerente di una cassa di compensazione professionale e il suo supplente non devono essere in rapporto di servizio qualsiasi con le associazioni fondatrici, non è più prevista nella nuova versione dell'articolo 66, fatto che sorprende, considerati gli sforzi compiuti per migliorare il governo d'impresa. Presuppone dunque che il vigente capoverso 2 sarà ripreso in sede di revisione dell'ordinanza.

Partiti

Come i Cantoni, anche il **PPD** appoggia la proposta di iscrivere nella legge l'obbligo per le casse di compensazione di istituire un sistema di gestione dei rischi, un sistema di gestione della qualità e un SCI. Pensa inoltre che questi principi debbano valere per tutti i rami dell'assicurazione sociale e chiede dunque che la disposizione in questione sia integrata nella LPGA.

Come i Cantoni, anche il **PLR** segnala che la maggior parte delle casse di compensazione ha già introdotto spontaneamente sistemi di controllo interno e chiede che se ne tenga conto. Aggiunge inoltre che le condizioni imposte dal Consiglio federale non devono causare un aumento dei costi amministrativi; sarebbe inammissibile che tali condizioni comportassero la necessità di un massiccio potenziamento del personale nei Cantoni.

Anche il **PS** approva le nuove disposizioni, destinate a incrementare il capitale di fiducia di cui godono le assicurazioni del 1° pilastro.

L'**UDC** dubita che l'istituzione di un sistema di gestione dei rischi e della qualità e di un SCI rappresenti una soluzione efficace.

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L'**UCS** non si è pronunciata su questo tema.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

USI e **cp** sottolineano che oggi molti organi esecutivi utilizzano già simili strumenti su base volontaria. Invocano inoltre l'argomento delle ripercussioni finanziarie e dei vincoli amministrativi. **Cp** ritiene inoltre che gli attuali sistemi di controllo interno adattati funzionino bene e che non sia assolutamente necessario potenziarli esageratamente.

L'**USAM** stima che i rischi di perdite nel 1° pilastro siano decisamente più contenuti rispetto a quelli che caratterizzano il 2° pilastro. Ritiene dunque che sia ingiusto imporre un sistema di controllo interno nel meno rischioso 1° pilastro quando nel 2° pilastro ci si accontenta «soltanto» di un controllo interno adeguato. A suo parere, un vero e proprio SCI è sicuramente opportuno per le grandi casse di compensazione, la maggior parte delle quali ne ha sicuramente introdotto uno già da tempo. Per le piccole casse, invece, sarebbe esagerato imporre una simile esigenza. Per questa ragione, chiede che al posto di un sistema di controllo interno si esiga «un controllo interno adeguato».

Inoltre, **USAM** e **USI** chiedono che le disposizioni emanate dal Consiglio federale sui requisiti minimi in materia di gestione dei rischi e della qualità e sul sistema di controllo interno (o, secondo la proposta dell'**USAM**, sul controllo interno adeguato) siano impostate opportunamente e tengano conto delle dimensioni, della complessità e della struttura dei singoli organi esecutivi.

L'**USC** si oppone all'introduzione di un sistema di gestione della qualità a livello di legge, ed è altrettanto contraria all'attribuzione al Consiglio federale della facoltà di emanare prescrizioni su tale sistema. A sostegno della propria posizione, sostiene che la necessità di introdurre un simile strumento, di entità adeguata alle esigenze della singola cassa, risulti automaticamente dall'applicazione dell'insieme delle prescrizioni normative. A suo parere, in molti casi l'imposizione di norme riguardanti un tale sistema

comporterebbe oltretutto un onere sproporzionato e graverebbe il sistema del 1° pilastro di costi supplementari. Si meraviglia inoltre che si intenda introdurre proprio nel 1° pilastro una prescrizione che non esiste sotto questa forma negli altri rami delle assicurazioni sociali.

USS e Travail.Suisse sono d'accordo con la proposta.

La **FER** approva la misura relativa all'istituzione di un SCI, purché tale sistema sia proporzionato alle dimensioni dell'istituto.

Organizzazioni di assicurati, di beneficiari di prestazioni e di indipendenti

Il **CSA** esprime il proprio consenso riguardo alla gestione dei rischi e della qualità e al sistema di controllo interno previsti per le casse di compensazione.

Istituti di previdenza, compagnie d'assicurazione, associazioni professionali e organi esecutivi

ACCP, CCCC, CUIAI e 8 federazioni affiliate all'USAM (SSIC, SPIRITSUISSE, UPSC, Verband Fuss & Schuh, interieursuisse, ASDAVM, ASET e USMC) sottolineano, con pareri in gran parte identici, che l'iscrizione nella legge dell'obbligo generale di un sistema adeguato di gestione dei rischi e della qualità nell'assicurazione sociale corrisponde alla prassi già applicata su base volontaria da molti organi esecutivi. Ciononostante, non si deve sottovalutare l'onere supplementare che gli organi esecutivi dovrebbero sostenere per la gestione operativa e il controllo.

Secondo la **SSIC**, i processi ben funzionanti vanno mantenuti, ponendo l'accento come già oggi sulla responsabilità dei comitati direttivi delle casse. Prima di disciplinare le responsabilità in materia di vigilanza, occorrerebbe abolire o rivedere i metodi obsoleti.

Inoltre, per quanto riguarda i requisiti minimi in materia di gestione dei rischi e della qualità, occorre imperativamente tener conto del fatto che gli organi esecutivi sono diversi l'uno dall'altro per dimensioni, complessità e struttura. Occorre prestare un'attenzione particolare alla proporzionalità e a un'attuazione poco onerosa. La **SSIC** sottolinea che nella storia dell'AVS non si conoscono sinora casi di gravi danni finanziari dovuti a negligenza o addirittura ad atti delittuosi da cui poter dedurre una necessità d'intervento.

Come i Cantoni, **ACCP, CCCC, CUIAI e alcune federazioni affiliate all'USAM** (SPIRITSUISSE, UPSC, Verband Fuss & Schuh, interieursuisse, ASDAVM, ASET e USMC) chiedono che queste norme valgano imperativamente per tutti i rami delle assicurazioni sociali e suggeriscono dunque di iscrivere opportunamente nella LPGA.

Infine, **ACCP, CCCC e CUIAI** sono del parere che i concetti di gestione dei rischi e della qualità e di sistema di controllo interno siano formulati in modo talmente vago da aprire le porte all'iperregolamentazione e alla burocrazia.

AKB ritiene che occorra riflettere sulla portata che devono avere questi strumenti e sul rapporto costi/benefici che ne risulta. A suo parere, occorre chiedersi quale potrebbe essere il valore aggiunto offerto da un sistema di gestione della qualità standardizzato, poiché è praticamente impossibile scostarsi dalle prescrizioni normative e dai parametri di sistema. Inoltre, si chiede cosa sia «accaduto» alla disposizione del vigente articolo 66 capoverso 2 LAVS. Presuppone che essa verrà ripresa nell'ambito delle disposizioni d'ordinanza concernenti il governo d'impresa.

EXPERTsuisse approva il previsto obbligo per le casse di compensazione di introdurre un sistema di controllo interno e un sistema di gestione dei rischi. Tuttavia, occorrerebbe definire con chiarezza – idealmente già a livello di legge – che cosa si intenda per «sistema di controllo interno» e «sistema di gestione dei rischi» nel contesto delle casse di compensazione AVS. Quanto alle prescrizioni per gli organi esecutivi, considera sufficienti semplici principi, in modo da poter tener meglio conto delle dimensioni, della complessità e della struttura delle singole casse.

Riguardo al sistema di gestione dei rischi, consiglia di imporre a turno alle casse di compensazione AVS una valutazione dei rischi, nel senso di un rilevamento tempestivo, e l'indicazione di informazioni al riguardo nei rapporti di gestione, eventualmente combinate con un corrispondente obbligo di verifica. Secondo **EXPERTsuisse**, sarebbe eccessivo e inutile imporre a livello di legge alle casse di compensazione l'applicazione di un sistema di gestione della qualità.

4.1.4 Redazione dei rapporti del Consiglio federale basata sui rischi e sui risultati (art. 76 AP-LPGA)

Il Consiglio federale deve presentare i rischi sistemici delle varie assicurazioni sociali e illustrare la gestione strategica di queste assicurazioni.

Tutti i partecipanti che si sono espressi su questa disposizione si dichiarano favorevoli alla sua adozione.

Cantoni

Tutti i Cantoni che si sono espressi su questo tema (**LU, SZ, GL, ZG, OW, NW, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, TG, GR, TI, GE** e **JU**) sono favorevoli all'introduzione di un rapporto periodico sui rischi sistemici e sulla gestione strategica. Il rapporto fornirebbe all'Assemblea federale e al pubblico preziose indicazioni. La maggior parte dei Cantoni (**LU, SZ, GL, ZG, NW, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, TI** e **JU**) ritiene che i dati statistici già disponibili e gli indicatori finanziari siano sufficienti per eseguire un monitoraggio dei sottosistemi, e, su tale base, procedere a eventuali adeguamenti a livello di legge, ordinanza o istruzioni. **OW** precisa che la modifica proposta non deve però mettere dei limiti alla collaudata attuazione operativa. **GE** auspica che gli attori maggiormente esposti a questi rischi siano attivamente coinvolti nelle riflessioni riguardanti le soluzioni da applicare.

Partiti

PPD e **PLR** sono favorevoli alla proposta. Come i Cantoni, il **PPD** è del parere che i dati statistici già disponibili e gli indicatori finanziari bastino per eseguire un monitoraggio dei sottosistemi. Il **PLR** ritiene che occorra anche esaminare la possibilità di reintrodurre il sistema del «bilancio tecnico», abrogato nel 1964. A suo parere, infatti, l'onere tecnico richiesto da questo sistema si è notevolmente ridotto e lo «sguardo in avanti» che esso permette di ottenere fornirebbe un'utile orientamento per le riforme a venire.

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L'UCS non si è pronunciata su questo tema.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

Anche **cp** e **FER** approvano questa proposta.

Organizzazioni di assicurati, di beneficiari di prestazioni e di indipendenti

Queste organizzazioni non si sono pronunciate sull'argomento.

Istituti di previdenza, compagnie d'assicurazione, associazioni professionali e organi esecutivi

ACCP, CCCC, CUIAI e **7 federazioni affiliate all'USAM** (**SPIRITSUISSE, UPSC, Verband Fuss & Schuh, interieursuisse, ASDAVM, ASET** e **USMC**) condividono, con pareri in gran parte identici, la posizione dei Cantoni e del **PPD**.

4.2 Rafforzamento del governo d'impresa nel 1° pilastro

4.2.1 Principi di gestione (art. 66a AP-LAVS)

Il gerente della cassa e il suo rappresentante devono godere di una buona reputazione, garantire un'attività irreprensibile e dichiarare le proprie relazioni d'interesse.

A complemento del rapporto di gestione, le casse di compensazione presentano un rapporto contenente gli indicatori richiesti.

La grande maggioranza dei partecipanti che si sono espressi su questo tema approva l'iscrizione nella legge dei principi applicabili al gerente e al suo rappresentante, ma ritiene che questi principi debbano valere per tutti i rami delle assicurazioni sociali, e chiedono quindi che essi siano disciplinati nella LPGa. Pochi partecipanti si sono espressi sulla presentazione di un rapporto con gli indicatori richiesti. Le conferenze degli organi esecutivi e alcune associazioni professionali auspicano che le disposizioni d'esecuzione siano moderate e che si esigano soltanto i dati necessari alla vigilanza e atti a consentire utili confronti.

Cantoni

I Cantoni che si sono pronunciati su questo tema (**LU, SZ, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, TG, TI, VD, VS, NE** e **JU**) concordano con il disciplinamento della «good governance» nella legge. La maggior parte di essi ritiene che questi principi debbano essere iscritti nella LPGa, affinché si applichino a tutti gli organi delle assicurazioni sociali. Secondo **SZ** è però necessaria moderazione, poiché sussiste un rischio di burocratizzazione. **NE** segnala che presso le casse pubbliche, e segnatamente la sua cassa cantonale, i diritti e gli obblighi degli impiegati sottostanno già a direttive e norme analoghe a quelle previste per lo statuto di funzionario. Sono inoltre state stabilite norme deontologiche per l'uso degli strumenti informatici.

Partiti

Il **PPD** appoggia l'introduzione di principi di «good governance» nella legge. Condivide l'opinione dei Cantoni, secondo cui la norma dovrebbe essere inserita nella LPGa. Come **SZ**, il **PPD** pensa che l'**AVS** non abbia bisogno di uno «tsunami» di prescrizioni in materia di compliance, bensì di un intervento mirato.

L'**UDC** dubita che l'introduzione di un rapporto complementare contenente indicatori sia utile allo scopo perseguito.

Il **PS** approva le nuove disposizioni, destinate a incrementare il capitale di fiducia di cui godono le assicurazioni del 1° pilastro.

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L'**UCS** non si è pronunciata su questo tema.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

USI e **USS** approvano la soluzione proposta.

Secondo il **cp**, i principi iscritti al capoverso 1, applicabili al gerente della cassa e al suo rappresentante, sono giustificati e logici. La **FER** comprende l'utilità di introdurre principi di buon governo nella legge. Quanto alla forma, tuttavia, **cp** e **FER** suggeriscono di modificare i termini di questo capoverso includendo più di un rappresentante nella direzione della cassa (ad es. «il gerente e il suo o i suoi supplenti», «le gérant et la ou les personne(s) qui assure(nt) sa suppléance...»). La **FER** disapprova inoltre il tono diffidente della disposizione, in correlazione con il proposto articolo 72b AP-LAVS, e del rapporto esplicativo, benché il sistema vigente si sia sempre dimostrato efficace, e critica la confusione causata

da questa disposizione, segnatamente riguardo alle responsabilità dirette del comitato direttivo della cassa. Infine, a suo parere gli impiegati delle casse di compensazione professionali non sono «funzionari» in senso proprio, in quanto non occupano un posto statale presso una pubblica amministrazione nel senso comune del termine.

Quanto al capoverso 2, e in particolare alla consegna di un rapporto con gli indicatori richiesti, il **cp** chiede che le disposizioni d'esecuzione non siano sproporzionate e che si esigano soltanto i dati necessari alla vigilanza e atti a consentire confronti utili. Il **cp** ritiene che le remunerazioni versate ai gerenti non costituiscano dati strategicamente pertinenti per l'attività di vigilanza e che siano di esclusiva competenza dei comitati direttivi delle casse.

Travail.Suisse approva la definizione di requisiti più severi in materia di indipendenza, lealtà e integrità dei responsabili. Approva anche l'obbligo di presentare un rapporto con gli indicatori richiesti.

Organizzazioni di assicurati, di beneficiari di prestazioni e di indipendenti

Il **CSA** approva i principi di gestione e di integrità stabiliti per la direzione delle casse.

Istituti di previdenza, compagnie d'assicurazione, associazioni professionali e organi esecutivi

Anche **ACCP**, **CCCC** e **CUAI** sono del parere che i principi di governo d'impresa non debbano valere soltanto per il 1° pilastro, bensì per tutti i rami delle assicurazioni sociali. Esse approvano i principi stabiliti al capoverso 1. L'attuazione deve però avvenire con oculatezza ed essere affidata agli organi delle casse: le qualifiche del gestore dipendono anche dalle dimensioni della cassa. Quanto al capoverso 2, e in particolare alla presentazione di un rapporto con gli indicatori richiesti, **ACCP**, **CCCC** e **CUAI** condividono l'opinione del cp. Inoltre, segnalano che a causa dell'eterogeneità delle strutture dei singoli organi esecutivi (IAS, casse di compensazione, simultanea gestione di una cassa AVS e di una cassa pensioni ecc.), un confronto trasversale tra i salari non sarebbe significativo e creerebbe una trasparenza solo apparente.

8 federazioni affiliate all'USAM (SSIC, SPIRITSUISSE, UPSC, Verband Fuss & Schuh, interieur-suisse, ASDAVM, ASET e USMC) condividono, con pareri in gran parte identici, la posizione di **ACCP**, **CCCC** e **CUAI**.

AKB chiede se gli indicatori menzionati nel rapporto sarebbero praticabili e se servirebbero davvero all'orientamento ai risultati nel 1° pilastro. Inoltre, non condivide l'affermazione del rapporto secondo cui la rapidità della fissazione e del versamento delle prestazioni sarebbe fondamentale nel ramo delle PC. A suo giudizio, l'aspetto fondamentale è invece il calcolo corretto delle prestazioni.

EXPERTsuisse considera efficaci le prescrizioni proposte. Sarebbe positivo che il rapporto di gestione fosse uniformato e che i requisiti previsti all'articolo 66a AP-LAVS fossero adempiuti. Inoltre, questo rapporto dovrebbe essere reso pubblico. A suo dire, occorrerebbe concedere alle casse un margine di libertà adeguato quanto alla sua struttura e al suo contenuto, ma nel contempo l'UFAS dovrebbe avere la possibilità o l'obbligo di emanare prescrizioni minime. Il conto annuale, con il nuovo allegato richiesto dall'avamprogetto, dovrebbe indubbiamente essere considerato parte integrante del rapporto di gestione.

4.2.2 Indipendenza degli organi esecutivi (art. 61 e 63 AP-LAVS)

Gli istituti cantonali delle assicurazioni sociali che riuniscono sotto lo stesso cappello la cassa di compensazione cantonale e l'ufficio AI devono avere carattere di ente autonomo di diritto pubblico, affinché sia garantita la loro indipendenza sul piano materiale e organizzativo.

L'avamprogetto esige anche l'istituzione di una commissione cantonale di vigilanza.

Nell'adempimento dei loro compiti esecutivi, le casse di compensazione sono vincolate esclusivamente alle istruzioni dell'UFAS.

Tutti i partecipanti alla consultazione che si sono espressi su questo punto approvano la possibilità di gestire la cassa cantonale di compensazione in quanto parte dell'istituto cantonale delle assicurazioni sociali (IAS). La larga maggioranza di coloro che si sono espressi si dichiara d'accordo con l'istituzione di una commissione di vigilanza.

Cantoni

Quadro minimo per gli istituti cantonali delle assicurazioni sociali (IAS)

LU, UR, SZ, GL, FR, SO, SH, AR, AI, SG, GR, VD, NE, TI e **JU** approvano la possibilità di gestire la cassa di compensazione anche in quanto parte dell'istituto cantonale delle assicurazioni sociali (IAS). Questa disposizione sancisce una situazione che di fatto esiste già nella maggior parte dei Cantoni. **SH, AI, SG, GR, TI** e **JU** ritengono coerente che le disposizioni cantonali sull'istituzione di un IAS non necessitino dell'autorizzazione della Confederazione, diversamente da quanto previsto per le leggi d'applicazione in materia di AVS, AI e IPG. La rinuncia alla procedura di autorizzazione è più che giustificata, se si considera che nella maggior parte dei Cantoni esistono da più di un ventennio istituti delle assicurazioni sociali che svolgono la propria attività con successo.

A giudizio di **UR** il testo proposto, secondo cui la cassa di compensazione cantonale può «essere gestita in quanto parte di un istituto cantonale delle assicurazioni sociali», è ambiguo. Infatti, in quanto ente (altrettanto) autonomo di diritto pubblico, la cassa di compensazione è e rimane finanziariamente e organizzativamente autonoma anche se inserita nel quadro di una struttura IAS. Non è l'IAS a svolgere l'attività esecutiva della la cassa di compensazione. In questo senso la disposizione deve essere formulata con maggiore precisione (**UR** ritiene migliore la formulazione dell'art. 2 cpv. 2 dell'ordinanza del 4.4.2012 sull'Ufficio AI del Cantone di Uri [«Verordnung über die Sozialversicherungsstelle Uri vom 4. April 2012»; RB 20.2411]).

AG pensa che la Confederazione non dovrebbe dettare prescrizioni sulla forma giuridica. Laddove il Cantone ha una sovranità effettiva quanto alle modalità della propria partecipazione, la sua autonomia organizzativa per quanto riguarda l'eventuale adozione di altre forme giuridiche non va limitata. Potrebbero essere autorizzate anche strutture holding, in cui i vari rami mantengono una maggiore indipendenza.

Secondo **LU** e **AG**, occorrerebbe permettere anche l'istituzione di una cassa di compensazione comune per più Cantoni, analogamente a quanto previsto dall'articolo 54 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20).

Istituzione di una commissione di vigilanza per le casse di compensazione cantonali

SZ, GL, OW, AR, AI, GR, TI, NE e **JU** concordano con l'istituzione di una commissione di vigilanza per la cassa di compensazione cantonale.

Secondo **UR**, tuttavia, non è chiaro se ogni cassa cantonale di compensazione debba avere una propria commissione di vigilanza o soltanto le casse che sono raggruppate in un'unica unità amministrativa insieme all'ufficio AI e alla cassa cantonale per gli assegni familiari sotto il cappello di un IAS. **UR** deplora inoltre l'assenza nella legge di una disposizione generale che preveda la necessità di un organo di vigilanza cantonale (commissione o dipartimento) per tutte le casse di compensazione. Poco chiaro sarebbe anche il commento contenuto nel rapporto esplicativo, secondo cui «le autorità cantonali non vi possono essere rappresentate in misura superiore alla loro quota di contributi per le spese di amministrazione» (cfr. rapporto esplicativo, pag. 51). Il Cantone non capisce che cosa intenda dire il Consiglio federale con tale affermazione e se non sia piuttosto il caso di inserire quest'ultima nella legge.

SH non si oppone alla disposizione proposta, quantunque l'ufficio delle assicurazioni sociali del Cantone di Sciaffusa sottostia alla vigilanza del capo del dipartimento competente e in passato questo semplice modello non abbia mai causato problemi. Il Cantone ritiene comunque che la composizione della commissione di vigilanza non debba essere disciplinata a livello federale, bensì debba rimanere nell'ambito della sovranità organizzativa dei Cantoni.

BS considera inefficace la proposta di introdurre l'obbligo di istituire una commissione di vigilanza per la cassa di compensazione. La vigilanza sulla cassa di compensazione e sull'ufficio AI è esercitata dal capo del competente dipartimento. A suo giudizio, questa forma di vigilanza ha in particolare il merito di consentire decisioni rapide e processi informali. In passato, del resto, la Confederazione non ha mai reclamato sulla gestione o sulla vigilanza di questi due enti. La disposizione contraddirebbe anche il principio di sussidiarietà. **BS** propone pertanto di stralciare integralmente la disposizione proposta oppure di trasformarla in una *disposizione potestativa*.

VS si oppone all'introduzione dell'obbligo di istituire una commissione di vigilanza nella forma proposta, ma non indica le ragioni del proprio rifiuto.

Partiti

Anche **PPD** e **PS** approvano la disposizione secondo cui la cassa di compensazione può essere gestita anche nel quadro di un IAS. Approvano anche l'introduzione di una commissione cantonale di vigilanza. Secondo il **PS**, è giusto completare la base legale in modo da garantire un'equa rappresentazione delle parti sociali in seno all'organo supremo. Questa soluzione consente una difesa adeguata degli interessi degli impiegati e dei datori di lavoro e di meglio garantire l'indipendenza di questi enti.

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L'UCS non si è pronunciata su questo tema.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

L'USI appoggia la soluzione proposta.

L'USS considera importante che gli IAS già operanti in molti Cantoni vengano dotati di una base legale federale. Oltre all'obbligo di gestire gli IAS come enti autonomi di diritto pubblico, auspica che nella legislazione in materia di AVS vengano introdotti anche altri principi di governo d'impresa per gli IAS. L'autonomia di questi enti deve essere garantita. A tal fine occorrono disposizioni sulla composizione del loro organo supremo. L'USS suggerisce pertanto di completare l'articolo 61 AP-LAVS aggiungendo che le parti sociali devono essere adeguatamente rappresentate in seno all'organo supremo. Soltanto così sarebbe possibile garantire la rappresentanza degli interessi degli assicurati e dei datori di lavoro e l'indipendenza degli enti in questione.

Travail.Suisse è del parere che gli IAS sorti negli ultimi anni in molti Cantoni debbano essere meglio disciplinati nel diritto federale. In questo senso, occorre sancire l'obbligo di gestire gli IAS come enti autonomi di diritto pubblico e di dichiarare eventuali relazioni d'interesse dei responsabili. È anche importante che la Confederazione approvi l'atto normativo cantonale sulla cassa cantonale di compensazione, e che questo atto contenga disposizioni concernenti l'istituzione della commissione di vigilanza, le sue dimensioni, la sua composizione e le sue competenze.

Allo stadio attuale, la **FER** non ha alcuna osservazione particolare riguardo all'articolo 61 AP-LAVS. Tuttavia, ritiene che per evitare qualsiasi situazione di conflitto converrebbe disciplinare in modo ragionevole il rapporto gerarchico tra la direzione della cassa e dell'ente autonomo per l'eventualità remota che vi dovessero essere due direzioni diverse.

A suo giudizio, l'indipendenza delle casse di compensazione è assolutamente necessaria per l'esecuzione della LAVS e dei compiti ad esse affidati. La **FER** ha però la sensazione di pensare che il testo dell'articolo 63 capoverso 4^{bis} AP-LAVS delimiti in modo vago le competenze, se non si fa riferimento ai commenti contenuti nel rapporto esplicativo. A questo proposito spiega che le autorità cantonali non si rendono sempre conto che i costi connessi all'esecuzione di un compito affidato non sono necessariamente irrilevanti, specialmente quando il compito in questione è caratterizzato da specificità e chiede un trattamento che esula dai flussi e dai processi consueti. Si augura dunque che l'iscrizione del principio

della copertura integrale dei costi nella legge (art. 63 cpv. 4^{ter} AP-LAVS) sensibilizzi le autorità cantonali a questo riguardo.

Organizzazioni di assicurati, di beneficiari di prestazioni e di indipendenti

Il **CSA** apprezza che ogni Cantone debba istituire una cassa di compensazione come ente autonomo di diritto pubblico e una commissione di vigilanza.

Istituti di previdenza, compagnie d'assicurazione, associazioni professionali e organi esecutivi

ACCP, **CCCC** e **CUAI** condividono il parere della maggioranza dei Cantoni circa la proposta riguardante gli istituti cantonali delle assicurazioni sociali.

Come anche **EXPERTsuisse**, approvano l'obbligo di istituire una commissione di vigilanza. Secondo **EXPERTsuisse**, i consiglieri di Stato o i granconsiglieri cantonali dovrebbero poter far parte delle commissioni di vigilanza.

ACCP, **CCCC** e **CUAI** sostengono che le casse di compensazione non dovrebbero essere sottoposte alle istruzioni dell'UFAS in ambiti affidati loro dai Cantoni o dalle associazioni fondatrici. Pertanto, chiedono di adeguare il proposto articolo 63 capoverso 4^{bis} AP-LAVS.

4.2.3 Ufficio di revisione: esigenze e compiti (art. 68 e 68a AP-LAVS)

L'avamprogetto precisa le esigenze poste alle imprese di revisione (applicabilità della legge del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori [legge sui revisori, LSR; RS 221.302]; soppressione della possibilità per il Cantone di affidare la revisione della propria cassa a un idoneo ufficio cantonale di controllo).

I compiti dell'ufficio di revisione vengono precisati (verifica della gestione dei rischi, del sistema di gestione della qualità e del sistema di controllo interno della cassa di compensazione; obbligo di notificare senza indugio eventuali irregolarità all'autorità di vigilanza).

Su questo tema si è espresso soltanto un esiguo numero di partecipanti. I pareri espressi sono alquanto eterogenei.

Cantoni

UR apprezza che la revisione delle casse e la revisione del datore di lavoro siano disciplinate in due articoli distinti. Questa soluzione rende più comprensibile la legge. **NE** ritiene che le nuove disposizioni che precisano i compiti dell'ufficio di revisione siano logiche e conformi agli obiettivi di governo d'impresa.

Riguardo alla facoltà accordata al Consiglio federale di emanare prescrizioni particolari sui requisiti richiesti all'ufficio di revisione in aggiunta a quelli previsti dalla LSR, **AG** propone di specificare nel rapporto esplicativo che non si tratta di requisiti (ancora) più severi, bensì di requisiti commisurati alle esigenze e alle necessità delle casse di compensazione e dell'AVS.

Partiti

Il **PS** approva le nuove disposizioni, destinate a incrementare il capitale di fiducia di cui godono le assicurazioni del 1° pilastro.

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L'UCS non si è pronunciata su questo tema.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

USI e USS approvano la soluzione proposta.

USAM e FER considerano eccessivamente restrittiva la disposizione secondo cui l'impresa di revisione, nel caso delle casse di compensazione professionali, non deve eseguire per conto delle associazioni fondatrici altri compiti che le revisioni delle casse (art. 68 cpv. 2 AP-LAVS). A loro giudizio, se l'impresa di revisione che verifica la cassa professionale controlla al tempo stesso ad esempio anche la cassa per gli assegni familiari della stessa associazione, è possibile sfruttare sinergie e risparmiare sui costi. Date le severe condizioni poste dalla legge e gli elevati standard interni delle imprese di revisione, l'USAM esclude la possibilità di revisioni scorrette.

Organizzazioni di assicurati, di beneficiari di prestazioni e di indipendenti

Queste organizzazioni non si sono pronunciate sull'argomento.

Istituti di previdenza, compagnie d'assicurazione, associazioni professionali e organi esecutivi

Secondo l'articolo 68 capoverso 1 AP-LAVS, devono essere sottoposte a revisione anche le agenzie, e non solo le casse di compensazione. AKB sottolinea che la disposizione non si riferisce alle agenzie comunali, bensì alle agenzie (ordinarie) delle casse.

Secondo ACCP, CCCC e CUI, il compito di garantire che i principi di gestione di cui all'articolo 66a AP-LAVS sono rispettati non spetta all'ufficio di revisione previsto dalla legge, bensì alla commissione di vigilanza o alla direzione della cassa. L'UFAS può verificare da sé le relazioni d'interesse, poiché il rapporto dell'organo esecutivo all'autorità di vigilanza deve contenere le indicazioni necessarie a tal fine. Perciò, le tre conferenze propongono di stralciare l'articolo 68a capoverso 1 lettera c AP-LAVS

EXPERTsuisse considera eccessiva la verifica della realizzazione della gestione dei rischi e del sistema di gestione della qualità nell'ambito della revisione finale e del rapporto dell'ufficio di revisione. Inoltre, pensa che l'articolo 68a capoverso 4 dovrebbe essere completato prevedendo che, per l'emanazione di prescrizioni particolari relative all'esecuzione delle revisioni delle casse, l'autorità di vigilanza collabora con EXPERTsuisse o quantomeno la consulta.

4.2.4 Controllo dei datori di lavoro (art. 68b AP-LAVS)

Gli organi incaricati di eseguire il controllo dei datori di lavoro sono enumerati nella legge.

L'obbligo di notifica immediata all'autorità di vigilanza in caso di reati, gravi irregolarità o violazioni dei principi di una gestione irreprensibile, imposto all'ufficio di revisione incaricato di controllare i datori di lavoro, viene iscritto nella legge.

Il Consiglio federale può incaricare l'autorità di vigilanza di emanare prescrizioni particolari relative al controllo dei datori di lavoro.

Su questo tema si è espresso soltanto un esiguo numero di partecipanti. La critica principale riguarda la disposizione concernente l'obbligo di presentazione dei rapporti e l'obbligo di notifica.

Cantoni

UR apprezza che le revisioni delle casse e quelle dei datori di lavoro siano disciplinate in due articoli distinti. In questo modo la legge è più comprensibile. BE non capisce per quale motivo l'autorità di vigilanza, oltre ai rapporti ordinari (art. 72 cpv. 4 LAVS), debba essere informata senza indugio in merito a reati, gravi irregolarità o violazioni dei principi di una gestione irreprensibile constatati nell'ambito del controllo dei datori di lavoro. Chiede dunque di sopprimere il rimando all'articolo 68a capoverso 3 AP-LAVS (ossia il passaggio «e 3») nell'articolo 68b capoverso 2 AP-LAVS. Gli altri Cantoni non si sono espressi al riguardo.

Partiti

Nessun partito si è pronunciato su questo tema.

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L'UCS non si è pronunciata su questo tema.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

La **FER** non ha alcuna osservazione particolare circa questa disposizione. Segnala tuttavia che le norme attualmente in vigore non sono soddisfacenti per tutte le piccole imprese (fino a 3 collaboratori), segnatamente a causa dell'obbligo di controllo sul posto). I controlli prescritti devono essere concretamente praticabili, senza costare più di quanto consentano di recuperare.

Organizzazioni di assicurati, di beneficiari di prestazioni e di indipendenti

Queste organizzazioni non si sono pronunciate sull'argomento.

Istituti di previdenza, compagnie d'assicurazione, associazioni professionali e organi esecutivi

ACCP, **CCCC** e **CUAI** propongono di prevedere che l'organo incaricato del controllo del datore di lavoro debba presentare il proprio rapporto alla cassa di compensazione, anziché all'autorità di vigilanza. Se dovesse ricevere tutti i rapporti di controllo sui datori di lavoro, l'UFAS finirebbe sepolto sotto montagne di carta. Le conferenze propongono inoltre che i reati, le gravi irregolarità e le violazioni dei principi di una gestione irreprensibile siano notificati dall'organo di controllo dei datori di lavoro alla cassa di compensazione, anziché all'autorità di vigilanza. Esse propongono di modificare in tal senso l'articolo 68b AP-LAVS.

AKB pensa che occorra di principio mantenere il sistema attuale secondo cui il gerente della cassa ha la responsabilità di ordinare e di stabilire i periodi di controllo (art. 162 cpv. 3 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [OAVS; RS 831.101]). Propone pertanto di stralciare definitivamente la disposizione sulla presentazione di rapporti e sull'obbligo di notifica. Eventualmente occorrerebbe scegliere una formulazione che preveda la presentazione dei rapporti al committente (cassa di compensazione) anziché all'autorità di vigilanza.

4.2.5 Principio di trasparenza nella presentazione dei conti (art. 67 AP-LAVS)

Il principio di trasparenza nella presentazione dei conti delle casse di compensazione viene iscritto nella legge.

Numerosi partecipanti alla consultazione hanno preso posizione in merito all'articolo proposto. La maggior parte di essi pensa che la norma proposta debba essere imperativamente estesa all'UCC. Inoltre, si chiede che nella definizione degli standard si tenga conto delle peculiarità del 1° pilastro e che non vengano ripresi principi contabili internazionali.

Cantoni

Tutti i Cantoni che si sono espressi su questo tema (**LU, UR, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, AR, AI, SG, GR, TG, TI, VD, VS, NE, GE** und **JU**) appoggiano l'introduzione del principio di trasparenza. Questo principio deve però valere per l'intero sistema. Sarebbe importante, ad esempio, che le casse di compensazione decentralizzate e l'UCC (o un costituendo istituto federale delle assicurazioni sociali [IFAS]) applichino norme contabili uniformi. La norma proposta dovrebbe pertanto essere estesa imperativamente all'UCC (o all'IFAS). Secondo **LU, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, AR, AI, SG, GR, TI** e **JU**, questo sarebbe l'unico modo per migliorare la trasparenza finanziaria in tutte le assicurazioni sociali del 1° pilastro. **NW** ravvisa in questo aspetto un ulteriore motivo che impone una separazione tra UCC

e Amministrazione federale. In quanto parte dell'Amministrazione federale, l'UCC deve infatti applicare le norme contabili della Confederazione anziché quelle delle casse di compensazione. Ciò gli impedisce di allestire un conto generale completo del 1° pilastro e dei rami assicurativi che ne fanno parte, e quindi di garantirne la trasparenza. **AR** e **VD** ritengono che il disciplinamento proposto non debba estendersi soltanto all'UCC, bensì anche a Compenswiss.

UR è del parere che la delega di competenze al Consiglio federale riguardo al disciplinamento del modo di indicare e finanziare le spese di amministrazione (art. 67 cpv. 2 lett. b AP-LAVS) sia formulata in modo troppo vago. Per il resto, sottolinea che i conti annuali da fornire alla Cassa centrale di compensazione presentano già un grado di dettaglio elevato e sono adeguatamente trasparenti.

Partiti

Il **PLR** approva sostanzialmente l'introduzione di norme uniformi. Tuttavia, chiede che a livello di attuazione tali norme seguano la logica dell'AVS e rimangano praticabili anche per le piccole casse di compensazione. Il **PS** approva questa nuova disposizione, destinata a incrementare il capitale di fiducia di cui godono le assicurazioni del 1° pilastro.

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L'UCS non si è pronunciata su questo tema.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

USI e **USS** approvano la soluzione proposta.

USAM e **cp** apprezzano che anche nel 1° pilastro vengano introdotte norme contabili uniformi. Concordano con i Cantoni che queste norme debbano essere imperativamente estese anche all'UCC. Inoltre, chiedono che nella definizione degli standard si tenga conto delle peculiarità del 1° pilastro. Le prescrizioni uniformi dovrebbero poter essere applicate con ragionevole dispendio anche dalle piccole casse. In nessun caso si dovrebbero riprendere principi contabili internazionali, poiché essi comportano in genere un grande onere supplementare e inoltre non tengono o tengono solo minimamente conto delle specificità del sistema di sicurezza sociale svizzero.

Anche la **FER** approva la standardizzazione della contabilità, purché rimanga adeguata e non comporti l'applicazione di complesse norme internazionali.

Organizzazioni di assicurati, di beneficiari di prestazioni e di indipendenti

Il **CSA** approva l'introduzione dell'obbligo di trasparenza nell'ambito della presentazione dei conti.

Istituti di previdenza, compagnie d'assicurazione, associazioni professionali e organi esecutivi

ACCP, **CCCC** e **CUAI** condividono l'opinione di **USI** e **cp**. Inoltre, segnalano che le modalità di finanziamento delle spese di amministrazione sono già disciplinate all'articolo 69 LAVS. L'articolo 67 capoverso 2 lettera b AP-LAVS andrebbe modificato in modo che si riferisca solo al tipo di presentazione (contributi alle spese di amministrazione o sussidi).

8 federazioni affiliate all'USAM (**SSIC**, **SPIRITSUISSE**, **UPSC**, **Verband Fuss & Schuh**, **interieur-suisse**, **ASDAVM**, **ASET** e **USMC**) condividono, con pareri in gran parte identici, la posizione della loro associazione mantello.

EXPERTsuisse considera scontato che la presentazione dei conti sia assoggettata al principio di trasparenza. È del parere che le Direttive dell'UFAS per la contabilità ed il movimento di fondi delle casse di compensazione (**DCMF**) potrebbero essere designate come «standard» a questo riguardo. Le lacune presenti nelle **DCMF**, che non soddisfano più le odierne esigenze sotto tutti i profili, potrebbero essere

colmate con un adeguamento delle stesse. **EXPERTsuisse** ritiene inoltre opportuno che la si coinvolga nel seguito dei lavori, accanto alle associazioni delle casse di compensazione.

4.3 Gestione strategica e sorveglianza dei sistemi d'informazione

4.3.1 Disciplinamento dello scambio elettronico di dati (art. 49^{ter} AP-LAVS)

La disposizione abilita il Consiglio federale a disciplinare lo scambio elettronico di dati tra gli organi esecutivi e, se una legge federale prevede un tale scambio, anche tra gli organi esecutivi e terzi.

La stragrande maggioranza dei partecipanti che si sono espressi al riguardo pensa che la competenza normativa attribuita al Consiglio federale debba limitarsi a regolare lo scambio di dati tra organi esecutivi. PS e CSA approvano la proposta.

Cantoni

La maggior parte dei Cantoni che si sono pronunciati su questo tema (**LU, SZ, NW, GL, FR, SO, BS, BL, SH, AI, SG, GR, TI, VS, NE** und **JU**) ritiene che la nuova competenza della Confederazione debba limitarsi a regolare lo scambio di dati tra organi d'esecuzione. L'articolo 49^{ter} capoverso 1 lettera b AP-LAVS dovrebbe dunque essere stralciato. Secondo questi partecipanti, lo scambio di dati tra organi esecutivi da un lato, e dall'altro tra questi organi e gli assicurati, i datori di lavoro e terzi, è di competenza degli organi esecutivi e tale dovrebbe rimanere. **NE** sottolinea che lo scambio di dati tra le casse di compensazione e terzi, quali ad esempio le autorità cantonali, è talvolta disciplinato da standard definiti in altre leggi. Questo Cantone cita ad esempio il progetto e-LED riguardante gli scambi con gli uffici d'esecuzione e dei fallimenti, la cui sorveglianza non spetta all'UFAS bensì all'autorità competente per l'alta vigilanza in materia di LEF.

TG si oppone alla modifica proposta. Un disciplinamento dello scambio elettronico di dati da parte della Confederazione sarebbe oggettivamente privo di logica e inoltre violerebbe il principio costituzionale della sussidiarietà (art. 5a Cost.).

VD osserva che occorre mantenere l'autonomia delle casse, segnatamente nella scelta delle modalità dello scambio di dati con i privati cittadini. A suo dire, se si considera lo scambio elettronico di dati è come un ambito puramente tecnico, il suo disciplinamento non dovrebbe dipendere dall'autorità di vigilanza federale, bensì dagli organi esecutivi; il Cantone si oppone pertanto al proposto articolo 49^{ter} AP-LAVS. Se si ritiene invece che non si tratti di un ambito puramente tecnico, la competenza dovrebbe allora spettare al Consiglio federale senza possibilità di delega, tantomeno all'autorità di vigilanza, e quindi il capoverso 2 dovrebbe essere stralciato.

Partiti

Il **PS** approva senza riserve questa nuova disposizione. **PPD** e **UDC** condividono l'opinione della maggior parte dei Cantoni, secondo cui la nuova competenza attribuita al Consiglio federale dovrebbe limitarsi esclusivamente allo scambio di dati tra organi esecutivi.

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L'UCS non si è pronunciata su questo tema.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

Anche **USI** e **cp** ritengono che lo scambio di dati tra casse di compensazione, assicurati, datori di lavoro e terzi sia compito degli organi esecutivi, e pertanto propongono di stralciare l'articolo 49^{ter} capoverso 1 lettera b AP-LAVS. L'**USAM** sottolinea che il disciplinamento dello scambio elettronico di dati tra organi esecutivi non può spettare al Consiglio federale. Perciò, propone di stralciare l'articolo 49^{ter} capoverso 1 lettera a AP-LAVS.

Travail.Suisse apprezza che la facoltà di disciplinare lo scambio di dati tra organi esecutivi e terzi venga attribuita al Consiglio federale. Per il sindacato, un approccio professionale e chiare norme in materia di scambio di dati hanno un'importanza decisiva per la fiducia degli assicurati nel 1° pilastro.

Secondo la **FER**, sono sufficienti i vigenti articoli 49, 49a e 50a LAVS, completati dal nuovo articolo 49^{bis} AP-LAVS. Inoltre, ritiene che il compito di definire le modalità, la struttura e la forma dello scambio elettronico di dati non spetti né al Consiglio federale né all'autorità di vigilanza.

Organizzazioni di assicurati, di beneficiari di prestazioni e di indipendenti

Il **CSA** pensa che occorra dare grande importanza alla protezione dei dati, approva la proposta di affidare al Consiglio federale il disciplinamento dello scambio elettronico di dati tra organi esecutivi e ritiene che lo scambio di dati tra organi esecutivi e terzi sia ammissibile soltanto se previsto da una legge federale.

Istituti di previdenza, compagnie d'assicurazione, associazioni professionali e organi esecutivi

ACCP, **CCCC** e **CUAI** condividono il parere di **PPD**, **UDC**, **USI** e **cp**. Chiedono la soppressione dell'articolo 49^{ter} capoverso 1 lettera b AP-LAVS. **8 federazioni affiliate all'USAM** (**GastroSuisse**, **SPIRITSUISSE**, **UPSC**, **Verband Fuss & Schuh**, **interieursuisse**, **ASDAVM**, **ASET** e **USMC**) sono dello stesso avviso, con pareri in gran parte identici.

EXPERTsuisse pensa che eventuali prescrizioni legali debbano limitarsi a disciplinare lo scambio di dati con terzi e a garantire la confidenzialità, mentre gli aspetti tecnici devono rimanere sotto la responsabilità degli organi esecutivi. La competenza dell'autorità di vigilanza dovrebbe limitarsi a garantire la sicurezza del trattamento dei dati (accesso alle piattaforme comuni compreso) per tutti gli utenti interessati.

4.3.2 Sistemi d'informazione e standard minimi (art. 49^{bis} AP-LAVS)

L'autorità di vigilanza prescrive gli standard minimi che gli organi esecutivi devono rispettare per lo sviluppo e la gestione dei sistemi d'informazione utilizzabili a livello nazionale, per la sicurezza di tali sistemi e per la protezione dei dati.

Può delegare l'elaborazione di tali standard alle organizzazioni specializzate degli organi esecutivi o all'UCC.

Se necessario per lo scambio di dati, la sicurezza dei sistemi d'informazione o la protezione dei dati, può imporre agli organi esecutivi l'uso di determinati sistemi d'informazione.

La maggior parte dei partecipanti che si sono espressi su questo tema considera inopportuno che l'autorità di vigilanza prescriva standard minimi in quest'ambito. Il 1° pilastro può funzionare in modo ineccepibile anche senza competenze federali nell'ambito dell'informatica.

Cantoni

20 Cantoni (**ZH**, **LU**, **SZ**, **NW**, **GL**, **ZG**, **FR**, **SO**, **BS**, **BL**, **SH**, **AR**, **AI**, **SG**, **GR**, **TG**, **TI**, **VS**, **NE** e **JU**) si sono espressi su questo punto con pareri ampiamente concordi e si oppongono alle proposte disposizioni sui sistemi d'informazione e sugli standard minimi. A sostegno di questa posizione contraria invocano in particolare i seguenti argomenti:

- negli ultimi decenni, le casse di compensazione e gli uffici AI hanno dimostrato di saper attuare in modo preciso, corretto e senza esplosione dei costi tutte le scelte del legislatore;
- la definizione di standard minimi per l'informatica da parte della Confederazione è in contrasto con il compito di vigilanza e con il principio costituzionale della sussidiarietà;
- l'autorità federale di vigilanza e l'Amministrazione federale non dispongono della necessaria esperienza pratica in ambito informatico per le operazioni di massa delle assicurazioni sociali;

- il sistema informatico delle casse di compensazione non è finanziato dalla Confederazione, bensì principalmente dai contributi degli affiliati alle spese di amministrazione, e quindi dai datori di lavoro che versano i contributi alle casse di compensazione;
- la tutela degli investimenti non sarebbe garantita.

GE ritiene che l'adozione di un sistema d'informazione comune sia un approccio pertinente, ma che la designazione vincolante di un determinato sistema dovrebbe, come illustrato nel rapporto esplicativo, rappresentare l'eccezione. Secondo questo Cantone, l'esperienza sul terreno appartiene essenzialmente agli organi esecutivi, i quali sono meglio in grado di definire le proprie esigenze.

Partiti

Il **PS** appoggia senza riserve questa nuova disposizione, che a suo giudizio contribuisce a rafforzare la sicurezza dei dati e a garantire un'esecuzione uniforme e il rispetto della legge.

PPD e **UDC** si oppongono alle disposizioni sui sistemi d'informazione e sugli standard minimi, per le stesse ragioni invocate dai Cantoni.

Il **PLR** ritiene che l'adozione di un metodo uniforme sia importante per consentire alla Confederazione di esercitare in modo efficiente la propria vigilanza. Tuttavia, l'**UFAS** non deve intervenire nelle attività correnti. L'attuazione delle norme proposte deve avvenire in stretta collaborazione con gli organi cantonali. Il partito intravede però anche dei pericoli in una concentrazione delle competenze in questo ambito.

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L'**UCS** non si è pronunciata su questo tema.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

Per quanto riguarda la gestione strategica dei sistemi di informazione e la vigilanza su di essi, l'**USI** riconosce una certa necessità di modernizzazione. Considerate le posizioni alquanto divergenti dei suoi membri, per motivi sistemici non si dichiara per principio contraria alla prevista competenza, ma ai fini di una migliore comprensione esige chiare precisazioni in vista dell'attuazione. Nel messaggio andranno stabiliti chiaramente principi in materia. In special modo, ritiene che gli standard minimi debbano essere conformi agli obiettivi e praticabili. Perciò, dovranno generalmente essere sviluppati congiuntamente dagli organi esecutivi stessi e tener conto dello stato attuale della tecnica. L'autorità di vigilanza deve invece concentrarsi sulla verifica e sull'approvazione di tali standard.

Travail.Suisse valuta positivamente che gli organi esecutivi vengano obbligati a rispettare standard minimi per i sistemi d'informazione utilizzati a livello nazionale. A suo parere, l'affidabilità, l'efficienza e il coordinamento di tali sistemi sono determinanti per il buon funzionamento del 1° pilastro.

La **FER** appoggia l'emanazione ufficiale e l'uso di standard minimi, purché tali standard si limitino strettamente allo scambio di dati, alla sicurezza dei sistemi d'informazione e alla protezione dei dati, e purché siano elaborati di comune accordo con le casse di compensazione.

USAM e **cp** respingono, per le stesse ragioni invocate dai Cantoni, la proposta di conferire all'autorità di vigilanza la competenza di emanare standard minimi.

Organizzazioni di assicurati, di beneficiari di prestazioni e di indipendenti

Il **CSA** approva che l'autorità di vigilanza emani standard minimi per i sistemi d'informazione utilizzati a livello nazionale per lo scambio di dati.

Istituti di previdenza, compagnie d'assicurazione, associazioni professionali e organi esecutivi

ACCP, CCCC e CUIAI si oppongono alle disposizioni sui sistemi d'informazione e sugli standard minimi, per le stesse ragioni invocate dai Cantoni.

8 federazioni affiliate all'USAM (SPIRITSUISSE, GastroSuisse, UPSC, Verband Fuss & Schuh, interieursuisse, ASDAVM, ASET e USMC) si oppongono, con pareri in gran parte identici, alle disposizioni proposte sui sistemi d'informazione e sugli standard minimi, per le stesse ragioni invocate da ACCP, CCCC e CUIAI.

La **SSIC** pensa che l'autorità di vigilanza dovrebbe limitarsi ai compiti di verifica e approvazione. Chiede prudenza per quanto riguarda la riserva dell'approvazione da parte dell'UFAS. Chiede inoltre di prevedere solo in via eccezionale una dichiarazione di obbligatorietà generale per i sistemi d'informazione. Nell'ambito dell'informatica, propone di concentrare l'attenzione sull'efficienza dei processi e sul contenimento dei costi della vigilanza. Inoltre, auspica che nell'elaborazione degli standard minimi si tenga conto dei progressi tecnici.

4.3.3 Esternalizzazione di servizi nell'ambito dei sistemi d'informazione (art. 63 cpv. 5 AP-LAVS)

La possibilità per le casse di compensazione di delegare a terzi lo sviluppo di sistemi d'informazione viene iscritta nella legge.

Sarà possibile effettuare degli audit, anche in caso di delega dei compiti.

I 5 partecipanti alla consultazione che si sono espressi su questo punto approvano la proposta.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

Travail.Suisse è favorevole al disciplinamento dell'assegnazione di mandati nella legge in caso di delega di determinati compiti a terzi o di esternalizzazione dei sistemi d'informazione en.

Istituti di previdenza, compagnie d'assicurazione, associazioni professionali e organi esecutivi

ACCP, CCCC e CUIAI propongono di sottoporre i pool informatici ad audit informatici specifici che comprendano anche la verifica delle applicazioni specializzate e della tecnologia informatica generale. Questi audit sono a loro avviso il mezzo più idoneo per scongiurare eventuali errori di programmazione.

La **FER** non si oppone all'assoggettamento della delega dello sviluppo di sistemi d'informazione all'autorizzazione dell'UFAS, ma sottolinea che tale soluzione non deve in alcun caso comportare un trasferimento delle responsabilità dalla cassa al pool informatico o alla società che sviluppa il software. Il potere decisionale deve rimanere prerogativa delle casse di compensazione.

4.3.4 Accesso ai registri centrali (art. 50b AP-LAVS)

Le casse di compensazione, le agenzie da esse designate e gli organi esecutivi competenti per le PC potranno accedere, mediante procedura di richiamo, al registro centrale degli assicurati e al registro centrale delle prestazioni correnti.

Su questa disposizione si è espresso soltanto un esiguo numero di partecipanti. BE e AKB auspicano un adeguamento terminologico che consenta di distinguere tra i due tipi di agenzia. ASIP e PUBBLICA chiedono che l'accesso ai registri centrali sia concesso anche agli istituti di previdenza. AG chiede di esaminare se accordare l'accesso anche ad altri organi.

Cantoni

BE ritiene che il modo in cui è formulato il commento relativo a questa disposizione possa dare adito a malintesi. A suo parere, non si capisce se il potere decisionale appartenga alla direzione della cassa di compensazione o se l'accesso al registro centrale possa essere chiesto anche contro la volontà della direzione della cassa. Chiede dunque il chiarimento di questo punto del rapporto.

Inoltre, sottolinea che nella legislazione in materia di AVS il termine «agenzia» («Zweigstelle») è utilizzato per due istituzioni diverse. Da un canto, vi sono le agenzie che svolgono grossomodo gli stessi compiti di una cassa di compensazione autonoma e, come questa, sono sottoposte a una revisione principale e a una revisione finale (ad es. le agenzie delle casse di compensazione professionali). Dall'altro, vi sono invece le agenzie delle casse cantonali di compensazione che, pur richiedendo, esaminando e magari trattando documentazione per la cassa principale, non dispongono però di alcun potere decisionale. Sarebbe auspicabile che per le prime si utilizzasse il termine «agenzia» («Zweigstelle») e per le seconde il termine «agenzia comunale» («Gemeindezweigstelle»). L'articolo 50b capoverso 1 lettera b AP-LAVS andrebbe dunque precisato in tal senso. La stessa osservazione vale anche per l'articolo 65 capoverso 2 e per l'articolo 68.

AG è del parere che per quanto concerne l'articolo 50b AP-LAVS si dovrebbe esaminare se i dati non debbano essere resi accessibili anche ad altri organi (in particolare alle casse per gli assegni familiari e agli organi esecutivi competenti per la riduzione dei premi).

Partiti

Nessun partito si è pronunciato su questo tema.

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L'UCS ritiene importante che le agenzie AVS e gli organi esecutivi delle PC abbiano accesso sia al registro centrale degli assicurati sia a quello delle prestazioni correnti. L'accesso ai due registri consentirebbe loro di svolgere le attività correnti in modo più efficiente e più vicino al cliente.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

La FER dichiara di non avere osservazioni particolari da presentare circa questa disposizione.

Organizzazioni di assicurati, di beneficiari di prestazioni e di indipendenti

Queste organizzazioni non si sono pronunciate sull'argomento.

Istituti di previdenza, compagnie d'assicurazione, associazioni professionali e organi esecutivi

L'ABAA condivide l'opinione dell'UCS.

ASIP e **PUBLICA** chiedono di includere nel novero dell'articolo 50b capoverso 1 AP-LAVS anche gli istituti della previdenza professionale, per consentire anche ad essi di accedere al registro centrale degli assicurati AVS/AI e al registro centrale delle rendite AVS/AI. **PUBLICA** motiva questa posizione con il fatto che l'accesso ai due registri consentirebbe agli istituti della previdenza professionale di acquisire rapidamente e con molto minore dispendio le informazioni anagrafiche e salariali necessarie alla corretta erogazione delle prestazioni. Si ridurrebbe così anche il rischio che siano versate prestazioni alle quali l'assicurato non ha più diritto o ha diritto in minor misura, e di doverle poi recuperare con vario successo. **ASIP** suggerisce inoltre di registrare la data di morte nel sistema UPI (Unique Person Identification) non solo per i beneficiari di rendita deceduti in Svizzera, ma anche per quelli deceduti all'estero.

AKB è dello stesso parere del proprio Cantone (BE), e ritiene dunque che i commenti forniti riguardo a questa disposizione sul diritto di accesso delle agenzie siano ambigui. Come BE, **AKB** auspica che i due tipi di agenzia esistenti siano indicati con termini diversi. A suo modo di vedere, le agenzie delle

casce cantonali di compensazione (agenzie comunali) non hanno bisogno di poter accedere a entrambi i registri. Per questo motivo chiede di cancellare dalla disposizione la menzione delle agenzie o quantomeno di differenziare nel commento le due istituzioni (agenzie/agenzie comunali).

4.4 Altri adeguamenti nel 1° pilastro

4.4.1 Assunzione di altre spese (art. 95a AP-LAVS)

Il finanziamento di compiti speciali è disciplinato in un articolo separato dalla disposizione che disciplina il finanziamento dei compiti fondamentali dell'esecuzione.

Le spese per lo sviluppo e la gestione dei sistemi d'informazione utilizzabili a livello nazionale sono assunte dal Fondo di compensazione AVS, a condizione che essi comportino agevolazioni per le casce di compensazione, gli assicurati o i datori di lavoro.

Il finanziamento da parte del Fondo di compensazione AVS dello sviluppo e della gestione dello scambio elettronico di dati viene iscritto nella legge.

L'assunzione delle spese che l'UFAS sostiene per le proprie attività di esecuzione e di vigilanza connesse alla concessione di sussidi alle istituzioni private di utilità pubblica che prestano assistenza alle persone anziane viene disciplinata nella legge.

Il Consiglio federale emana disposizioni sull'entità delle spese assunte dai fondi di compensazione.

La larga maggioranza dei partecipanti che si sono espressi su questo nuovo articolo sostiene che l'informazione degli assicurati sia un compito degli organi esecutivi piuttosto che dell'UFAS. Riguardo alla competenza del Consiglio federale, molti partecipanti propongono di limitarne la portata alle sole prescrizioni concernenti questa nuova disposizione.

Cantoni

Tutti i Cantoni che si sono espressi a questo riguardo (**LU, SZ, NW, GL, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, TG, TI e JU**) ritengono che l'informazione agli assicurati, all'economia e alla popolazione sulle assicurazioni sociali sia compito degli organi esecutivi giusta l'articolo 27 LPGa. **NW** chiede di sopprimere il passaggio corrispondente («... e da un'informazione generale...»). Gli altri Cantoni propongono di stralciare l'articolo 95 capoverso 1^{bis} e l'articolo 95a capoverso 1 AP-LAVS. Secondo alcuni Cantoni (**LU, NW, GL, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, TI e JU**), lo stralcio di questi articoli è indicato per motivi di *governance*, anche perché l'Amministrazione federale non ha compiti informativi riguardo all'esecuzione nemmeno nelle altre assicurazioni sociali. Questi Cantoni chiedono dunque una chiara separazione tra esecuzione e vigilanza. **AR** aggiunge che questo comporterebbe uno sgravio finanziario per il Fondo AVS.

TG si dichiara contrario all'articolo 95a capoverso 2 lettere b e c AP-LAVS. Il motivo della sua opposizione è deducibile dagli articoli 49^{bis} e 49^{ter} AP-LAVS.

Quanto al capoverso 5, **LU, NW, GL, FR, SO, BS, BL, AR, AI, SG, GR, TG, TI e JU** propongono di accordare al Consiglio federale soltanto la facoltà di emanare prescrizioni concernenti l'articolo 95a AP-LAVS. Qualsiasi finanziamento di compiti federali con mezzi del Fondo AVS deve essere disciplinato dalla legge in modo trasparente e comprensibile. La disposizione in questione andrebbe dunque adeguata in tal senso.

Partiti

Il **PLR** concorda con i Cantoni sul fatto che l'informazione degli assicurati spetta agli organi esecutivi, e che il progetto confonde le competenze in materia di vigilanza con quelle in materia di esecuzione.

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L'UCS non si è pronunciata su questo tema.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

Il **cp** condivide il parere del PLR e dei Cantoni sul proposto articolo 95a capoverso 1 AP-LAVS e chiede che venga stralciato (come pure il vigente art. 95 cpv. 1^{bis} LAVS).

L'**USS** ritiene che l'articolo 95a capoverso 2 lettera b AP-LAVS debba essere formulato in forma cumulativa. A suo giudizio, il finanziamento con i mezzi dell'AVS dello sviluppo e della gestione dei sistemi d'informazione utilizzabili a livello nazionale si giustifica soltanto se il sistema d'informazione comporta agevolazioni per i lavoratori e i datori di lavoro. Secondo **Travail.Suisse**, tale finanziamento si giustifica soltanto se genera un chiaro valore aggiunto per gli assicurati, principali finanziatori del fondo di compensazione. Questo valore aggiunto per gli assicurati deve essere comprovato.

Riguardo all'assunzione delle tasse postali da parte dell'AVS (cpv. 4), la **FER** chiede se non convenga introdurre anche una disposizione relativa alla diffusione dell'impiego di canali elettronici (ad es. fattura elettronica, ePostOffice) e sulle loro conseguenze in questo contesto. Per il resto, constata con soddisfazione che si affronta finalmente l'annosa questione del sistema di calcolo delle prestazioni AVS/AI/IPG (sistema ACOR).

Organizzazioni di assicurati, di beneficiari di prestazioni e di indipendenti

Queste organizzazioni non si sono pronunciate sull'argomento.

Istituti di previdenza, compagnie d'assicurazione, associazioni professionali e organi esecutivi

ACCP, **CCCC** e **CUAI** condividono il parere dei Cantoni sia per quanto riguarda l'informazione degli assicurati, dell'economia e della popolazione (art. 95 cpv. 1^{bis} LAVS e art. 95a cpv. 1 AP-LAVS) sia per quanto riguarda la delega di competenza al Consiglio federale (art. 95a cpv. 5 AP-LAVS). **7 federazioni affiliate all'USAM** (SPIRITSUISSE, UPSC, Verband Fuss & Schuh, interieursuisse, ASDAVM, ASET e USMC) sono dello stesso avviso, con pareri in gran parte identici. **GastroSuisse** è dello stesso parere riguardo all'articolo 95a capoverso 1 AP-LAVS, mentre rinuncia a esprimersi sul capoverso 5.

4.4.2 Precisazione delle norme applicabili in materia di fusione o scioglimento di casse di compensazione (art. 60 cpv. 1^{bis} e 1^{ter} AP-LAVS)

L'obbligo, per le casse di compensazione professionali, di costituire riserve per la copertura dei costi in caso di scioglimento viene iscritto nella legge.

Nel caso in cui non sia possibile trovare un'altra soluzione, il Consiglio federale può imporre a un'altra cassa di compensazione professionale di assumere integralmente o in parte la gestione della cassa sciolta. La cassa che assume la gestione è adeguatamente indennizzata dalla cassa sciolta o dalle sue associazioni fondatrici.

La maggior parte dei partecipanti che si sono pronunciati in merito a questa disposizione dubitano che sia davvero necessaria. Una larga maggioranza di essi si oppone all'introduzione di una responsabilità sussidiaria delle associazioni fondatrici.

Cantoni

TG dichiara il proprio appoggio a queste nuove disposizioni. Un disciplinamento a livello di legge è importante per ragioni di certezza del diritto.

Partiti

Nessun partito si è pronunciato su questo tema.

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L'UCS non si è pronunciata su questo tema.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

Per l'**USAM** è importante che le riserve vengano anche fissate adeguatamente, per evitare di dover riscuotere dalle aziende spese di amministrazione inutilmente elevate. L'**USI** è del parere che la necessità di precisare le norme sulla fusione e lo scioglimento di casse di compensazione non sia sufficientemente dimostrata. **USC** e **cp** sottolineano che sino ad oggi gli scioglimenti e le fusioni di casse di compensazione professionali non hanno sostanzialmente mai dato problemi. L'**USC** segnala che grazie all'ormai diffusa introduzione della gestione e archiviazione elettronica degli atti, i costi di scioglimento o di fusione sono notevolmente diminuiti. Il **cp** indica che l'assunzione degli affiliati di una cassa sciolta è piuttosto vantaggiosa sul piano delle entrate provenienti dai contributi alle spese di amministrazione e che quindi è inutile costituire riserve a tal fine. La **FER** ritiene che questo nuovo dispositivo potrebbe incoraggiare la fusione di casse professionali e portare quindi alla creazione di «nuove» casse interprofessionali. A questo proposito, la federazione (regionale) si interroga sulla portata della distinzione a livello territoriale contemplata all'articolo 53 capoverso 1 LAVS, e si chiede peraltro se non si rischi di esacerbare una tentazione competitiva a sfavore della stabilità del sistema dell'AVS. Rileva inoltre che l'attuale fase di tassi negativi graverà ulteriormente sulle riserve e che se questa situazione dovesse perdurare occorrerà adeguare periodicamente le somme accantonate. **Cp** e **FER** pensano che la nuova disposizione potrebbe creare problemi alle piccole casse.

USI, USAM, USC e **cp** sono contrari all'introduzione di una responsabilità sussidiaria delle associazioni fondatrici.

Organizzazioni di assicurati, di beneficiari di prestazioni e di indipendenti

Queste organizzazioni non si sono pronunciate sull'argomento.

Istituti di previdenza, compagnie d'assicurazione, associazioni professionali e organi esecutivi

ACCP, CCCC e **CUAI** si chiedono se in sostanza il disciplinamento previsto sia davvero necessario. Innanzitutto, in passato gli scioglimenti o le fusioni di casse di compensazione professionali non hanno mai dato problemi, e secondariamente le assunzioni in questione sono fundamentalmente allettanti, poiché consentono di generare sinergie amministrative. Inoltre, non è necessario introdurre una responsabilità supplementare sussidiaria delle associazioni fondatrici. **9 federazioni affiliate all'USAM** (**SSIC, GastroSuisse, SPIRITSUISSE, UPSC, Verband Fuss & Schuh, interieurusuisse, ASDAVM, ASET** e **USMC**) sono dello stesso avviso, con pareri in gran parte identici.

AKB sottolinea che secondo le direttive dell'UFAS le casse cantonali di compensazione possono riprendere i casi di rendita di beneficiari di PC dalle casse e dalle agenzie precedentemente competenti, previo il loro accordo. In questo modo l'organo incaricato di versare le PC versa anche la rendita AVS o AI. Per gli organi incaricati di versare le PC, questi casi generano un onere amministrativo supplementare nella tenuta degli atti (mutazioni), con conseguente aumento dei costi. **AKB** è del parere che la presente revisione della legge offra l'opportunità di correggere anche questa situazione.

4.4.3 Abolizione dell'obbligo di istituire agenzie comunali (art. 65 cpv. 2 e art. 61 cpv. 2 lett. c AP-LAVS)

L'obbligo di istituire agenzie comunali, previsto per le casse cantonali di compensazione, è abolito.

Tutti i partecipanti alla consultazione che si sono espressi su questo punto si dichiarano favorevoli all'abolizione dell'obbligo di istituire agenzie comunali AVS.

Cantoni

Su questo argomento si sono espressi 13 Cantoni. 12 di essi (**SZ, GL, FR, SO, SH, AR, AI, SG, GR, TI, VS e JU**) approvano la flessibilizzazione dei compiti delle agenzie AVS. Uno di essi (**AG**) ritiene invece che si debba sopprimere il passaggio «in ogni Comune» («in den Gemeinden») all'articolo 65 capoverso 2 LAVS. La cassa cantonale di compensazione dovrebbe essere libera di decidere come organizzare efficientemente le proprie agenzie.

Partiti

Il **PPD** approva la maggiore flessibilità concessa in materia di agenzie comunali.

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L'**UCS** non ha obiezioni di principio contro l'abolizione dell'obbligo di istituire agenzie comunali AVS. Tuttavia, non condivide le considerazioni contenute nel rapporto esplicativo sul fatto che l'evoluzione tecnologica avrebbe privato le agenzie di gran parte della loro utilità. Con i loro servizi, le agenzie si rivolgono proprio a coloro che non possono stare al passo con tale evoluzione. A suo parere, per la popolazione le agenzie comunali sono il primo sportello di prossimità per le questioni che toccano il 1° pilastro. Inoltre, adempiono l'obbligo di informazione e consulenza sancito all'articolo 27 LPG. Per giunta, sono anche un importante anello di collegamento con le casse cantonali di compensazione. Con il loro operato forniscono un rilevante contributo all'attuazione efficiente della legislazione in materia di assicurazioni sociali.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

USI e **FER** sono anch'esse d'accordo con l'abolizione dell'obbligo di avere agenzie comunali AVS.

Organizzazioni di assicurati, di beneficiari di prestazioni e di indipendenti

Queste organizzazioni non si sono pronunciate sull'argomento.

Istituti di previdenza, compagnie d'assicurazione, associazioni professionali e organi esecutivi

ACCP, CCCC e **CUAI** ritengono che nell'era di Internet l'abolizione dell'obbligo per le casse cantonali di compensazione di avere un'agenzia in ogni Comune rappresenti senz'altro una proposta ragionevole. La formulazione più flessibile della disposizione fa inoltre spazio a soluzioni rispettose delle dimensioni e della struttura di un Cantone. Infatti, i Cantoni di Zugo e Basilea Città sono confrontati a una realtà diversa da quella del Cantone dei Grigioni o di Berna.

Anche **EXPERTsuisse** pensa che la normativa proposta sia appropriata. Si chiede però se non occorra obbligare le casse di compensazione ad assumersi la responsabilità gestionale anche per le agenzie e istituire gli opportuni meccanismi di controllo. La cassa di compensazione che istituisce l'agenzia deve rimanerne responsabile.

ABAA condivide l'opinione dell'**UCS**. Inoltre, dubita che la soppressione delle agenzie possa comportare uno sgravio finanziario per i Cantoni e i Comuni, e attualmente la possibilità di raggruppare più agenzie in funzione di specificità regionali esiste già. Considera dunque importante che anche in futuro le casse cantonali di compensazione collaborino strettamente con le agenzie e coltivino assiduamente lo scambio reciproco.

AKB chiede di sostituire il termine «agenzie» («Zweigstellen») con l'espressione «agenzie comunali» («Gemeindezweigstellen»), poiché il primo è utilizzato per un altro tipo di istituzioni e può dunque dare adito a confusioni.

4.4.4 Soppressione della possibilità di costituire casse di compensazione paritetiche (art. 54 LAVS)

L'avamprogetto sopprime la possibilità di costituire casse di compensazione paritetiche.

Su questa disposizione si sono espressi 13 partecipanti. Tutti concordano sul fatto che la disposizione in questione può essere abrogata.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

USI e **cp** sono d'accordo con la soppressione delle casse di compensazione paritetiche. La **FER** non ha alcuna osservazione particolare circa questa disposizione.

Istituti di previdenza, compagnie d'assicurazione, associazioni professionali e organi esecutivi

ACCP, **CCCC** e **CUAI** non si oppongono all'abrogazione della disposizione in questione. Dato che dall'introduzione dell'AVS la possibilità di costituire casse di compensazione professionali a composizione paritetica non è mai stata sfruttata, manca evidentemente una necessità in tal senso. Le tre organizzazioni acconsentono anche all'abrogazione degli articoli 58 capoverso 3 e 69 capoverso 4, ormai superflui. **8 federazioni affiliate all'USAM** (**SSIC**, **SPIRITSUISSE**, **UPSC**, **Verband Fuss & Schuh**, **interieursuisse**, **ASDAVM**, **ASET** e **USMC**) sono dello stesso avviso, con pareri in gran parte identici.

4.5 Provvedimenti nel 2° pilastro

4.5.1 Compiti del perito in materia di previdenza professionale (art. 52e cpv. 1-6 AP-LPP)

I compiti del perito in materia di previdenza professionale vengono precisati.

I partecipanti alla consultazione che si sono pronunciati su questa disposizione sono perlopiù favorevoli alle modifiche proposte.

Cantoni

In merito alla precisazione dei compiti del perito in materia di previdenza professionale (art. 52e cpv. 1 e 2 AP-LPP) si sono espressi 8 Cantoni (**UR**, **SZ**, **BS**, **BL**, **SG**, **AG**, **NE** e **GE**). **BS** e **SG** approvano la modifica senza ulteriore commento. Anche **UR**, **SZ**, **SG**, **NE**, **BL** e **GE** si dichiarano favorevoli, quantomeno sul principio. **UR** propone una precisazione riguardante i capitali di previdenza. Secondo **BL**, il calcolo dell'entità del grado di copertura, effettuato dal perito in materia di previdenza professionale, non è necessario, poiché tale indicatore emerge dal conto annuale. **NE** sottolinea che i compiti del perito sono descritti nelle direttive tecniche emanate dalla Camera svizzera degli esperti di casse pensioni (CSEP). **GE** auspica che la disposizione proposta precisi la forma nella quale il perito deve confermare di aver effettuato i calcoli in questione. **AG** dubita che le precisazioni proposte siano davvero necessarie.

Il nuovo obbligo di informare imposto all'organo supremo (cpv. 4) incontra il favore, senza ulteriore commento, di **BS** e **SG**.

Anche i nuovi compiti del perito definiti al capoverso 6 riscuotono l'approvazione della maggioranza dei Cantoni che si sono espressi al riguardo (**BS**, **SG**, **NE** e **GE**), mentre **AG** si dichiara contrario. Secondo **GE**, la legge dovrebbe prevedere espressamente la forma di un rapporto speciale per questo caso specifico.

Partiti

Nessun partito si è pronunciato su questo tema.

Autorità e istituzioni affini

La Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni approva la revisione senza ulteriore commento. La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) approva esplicitamente le previste modifiche e propone una precisazione del commento contenuto nel rapporto esplicativo. L'Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale ritiene che la modifica proposta si limiti a riprendere gli obblighi definiti dalle Direttive tecniche della CSEP e che quindi non sia necessaria.

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L'UCS non si è pronunciata su questo tema.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

Delle 3 associazioni mantello dell'economia che si sono espresse su questo punto, soltanto la **FER** approva la nuova disposizione, per il fatto che essa delimita con maggiore precisione la portata del controllo effettuato dal perito. **USS** e **Travail.Suisse** si dichiarano contrari. L'**USS** considera inutili le precisazioni, poiché spetta all'organo supremo provvedere alla sicurezza finanziaria dell'istituto di previdenza. Secondo **Travail.Suisse**, l'estensione dei compiti del perito è inopportuna, dati i costi amministrativi attualmente già elevati.

Organizzazioni di assicurati, di beneficiari di prestazioni e di indipendenti

CSA e ASA/SVS approvano le modifiche.

Istituti di previdenza, compagnie d'assicurazione, associazioni professionali e organi esecutivi

La maggior parte degli istituti di previdenza e delle compagnie d'assicurazione approvano la precisazione dei compiti del perito in materia di previdenza professionale (**Associazione degli attuari svizzeri, CSEP, Prévoyance.ne, Pittet Associés**). **Associazione degli attuari svizzeri** e **CSEP** sono favorevoli alla chiarificazione dei compiti. **ASIP** comprende il senso delle modifiche, ma dubita della necessità della revisione proposta e pertanto propone di stralciare definitivamente il capoverso 1. **PUBLICA** e **IZS** si oppongono alle modifiche proposte. A giudizio di **IZS**, la modifica proposta non consente di raggiungere gli obiettivi dell'interpellanza Parmelin. Secondo **PUBLICA**, sono gli istituti di previdenza stessi a dover poter effettuare i calcoli di cui al capoverso 1. Il perito in materia di previdenza professionale ed eventualmente l'ufficio di revisione sono invece responsabili del controllo dei calcoli. Il capoverso 1 lettera b non ha ragion d'essere nella legge, dal momento che la CAV PP può stabilire in particolare la periodicità.

Pittet Associés e anche l'**Associazione degli attuari svizzeri** approvano espressamente l'obbligo di informare imposto all'organo supremo (cpv. 4). **PUBLICA** e **IZS** ritengono che l'obbligo di informare dell'organo supremo sia un atto ovvio nell'ambito dell'esecuzione e quindi respingono la proposta.

Associazione degli attuari svizzeri, CSEP e **Pittet Associés** sono favorevoli alla novella introdotta al capoverso 6, mentre **IZS** vi si oppone, facendo riferimento alla piramide dei controlli. Anche **PUBLICA** si dichiara contraria.

4.5.2 Riscossione della tassa di vigilanza annuale da parte del fondo di garanzia LPP (art. 56 cpv. 1 lett. i AP-LPP)

La tassa di vigilanza annuale a carico degli istituti di previdenza non sarà più riscossa dalle autorità di vigilanza cantonali ma dal fondo di garanzia LPP.

La larga maggioranza dei partecipanti alla consultazione che si sono espressi al riguardo approva la proposta di affidare al fondo di garanzia LPP il compito di riscuotere la tassa annuale per la vigilanza

sistemica e l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza, a carico degli istituti di previdenza, e di riversarla alla Commissione di alta vigilanza previa deduzione delle proprie spese.

Cantoni

8 Cantoni (**BE, LU, NW, BS, BL, AR, GR** e **NE**) si dichiarano favorevoli di principio o con qualche riserva, alla proposta di modifica dell'attuale sistema di fatturazione, finalizzata alla riduzione dei costi. **BS** e **BL** (come **GR**) non sono convinti delle potenzialità di risparmio e constatano che l'avamprogetto prevede una modifica della base di calcolo e un indennizzo del fondo di garanzia (parere condiviso anche da **AR**). **NW** è convinto che la fatturazione diretta riduca i costi amministrativi, mentre **BE** teme maggiori costi.

NE si oppone alla proposta e non ritiene auspicabile che si accordi un'indennità al fondo di garanzia LPP per un compito prescritto dalla legge. Attualmente questo compito è già adempiuto dalle autorità di vigilanza.

Partiti

Il **PLR** si dichiara contrario alla disposizione, poiché per il fondo di garanzia LPP l'incasso della tassa di vigilanza è un compito estraneo alla sua natura.

Autorità e istituzioni affini

Le autorità e le istituzioni affini non si sono pronunciate sull'argomento.

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L'UCS non si è pronunciata su questo tema.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

L'USC approva la proposta, a condizione che i costi non aumentino rispetto ad oggi. La **FER** approva il disciplinamento senza ulteriori commenti.

L'**USI** e **Travail.Suisse** si dichiarano contrari alla disposizione, ma per motivi di *governance*, poiché il fondo di garanzia è una delle poche istituzioni sottoposte alla vigilanza diretta della CAV PP. L'**USI** intravede inoltre, nella disposizione proposta, un compito estraneo al sistema per il fondo di garanzia.

Organizzazioni di assicurati, di beneficiari di prestazioni e di indipendenti

Queste organizzazioni non si sono pronunciate sull'argomento.

Istituti di previdenza, compagnie d'assicurazione, associazioni professionali e organi esecutivi

ASIP, inter-pension e **Associazione degli attuari svizzeri** approvano la proposta senza ulteriore commento o si dichiarano piuttosto favorevoli, come pure **altre federazioni** (**SPIRITSUISSE, UPSC, Verband Fuss & Schuh, Intérieursuisse, ASDAVM** e **USMC**).

IZS e **PUBLICA** chiedono di rinunciare all'adozione di questa disposizione. **IZS** ravvisa una sovrapposizione di ruoli e ritiene che la disposizione proposta sia problematica, dal momento che il fondo di garanzia è sottoposto alla vigilanza diretta della CAV PP. **PUBLICA** sostiene che i costi della vigilanza dovrebbero essere sostenuti soltanto dagli assoggettati. I costi della CAV PP dovrebbero dunque essere a carico delle autorità cantonali o regionali di vigilanza sulla LPP. Anche il **fondo di garanzia LPP** si oppone al disciplinamento proposto e sostiene che in ogni caso il versamento della tassa di vigilanza da parte del fondo di garanzia rappresenterebbe una soluzione appropriata soltanto a precise condizioni. La cerchia degli istituti di previdenza assoggettati alla tassa, ad esempio, dovrebbe coincidere con quella degli istituti attualmente affiliati al fondo di garanzia (art. 57 LPP). Inoltre, le basi di calcolo per la

fissazione della tassa dovuta alla CAV PP dovrebbero basarsi su quelle previste per il calcolo dei contributi per prestazioni in caso d'insolvenza e per altre prestazioni del fondo di garanzia (art. 16 dell'ordinanza del 22.6.1998 sul «Fondo di garanzia LPP», OFG; RS 831.432.1), una condizione adempiuta con la proposta relativa all'articolo 64c capoverso 2 lettera a AP-LPP.

4.5.3 Rafforzamento dell'indipendenza delle autorità regionali di vigilanza (art. 61 cpv. 3 AP-LPP)

L'indipendenza delle autorità di vigilanza regionali sarà rafforzata escludendo i membri dei governi cantonali dagli organi di vigilanza dei Cantoni in questione.

La larga maggioranza dei partecipanti alla consultazione si dichiara contraria a questa proposta, che esclude i membri dei governi cantonali dagli organi responsabili del controllo sulle autorità regionali di vigilanza. Tra i 24 pareri contrari vi sono quelli di 20 Cantoni o delle loro autorità di vigilanza.

Cantoni

BE, LU, UR, SZ, OW, GL, ZG, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, VD, VS, NE e **JU** respingono espressamente la proposta. Sostengono che i Cantoni non esercitino alcun influsso inammissibile, mentre la disposizione proposta interviene in modo inammissibile (anticostituzionale, **SZ**, inappropriato o dispendioso, **LU**) nell'autonomia cantonale. **OW** sottolinea che nell'esercizio dei loro compiti operativi il direttore e il comitato direttivo non sottostanno alle istruzioni del Consiglio di concordato e sono dunque indipendenti. **GL, SG, TG** e **VD** indicano che la disposizione precorre l'iniziativa parlamentare Kuprecht del 7 giugno 2016 (16.439, «Rafforzare tramite la LPP l'autonomia cantonale nell'ambito della vigilanza regionale sulle fondazioni»). Secondo **GR**, la proposta contraddice gli obiettivi della riforma strutturale (vigilanza decentralizzata). **NE** si stupisce che la Confederazione si rallegri di aver messo in atto una riforma strutturale che accorda un'autonomia organizzativa regionale in materia di vigilanza e al tempo stesso proponga di escludere i membri degli esecutivi cantonali dagli organi di vigilanza, come se diffidasse della capacità di queste persone di agire in modo ragionevole come membri di questi organi. I Cantoni sono politicamente e finanziariamente responsabili del corretto funzionamento delle autorità regionali. Pertanto, la loro partecipazione in seno ai consigli di amministrazione di queste autorità è assolutamente legittima. L'articolo 61 AP-LPP sancisce già l'indipendenza dell'autorità di vigilanza. **JU** si stupisce di questa proposta, allorché alle Camere federali è stata contemporaneamente depositata un'iniziativa parlamentare che mira a garantire l'autonomia dei Cantoni nell'organizzazione della vigilanza sugli istituti di previdenza (Ip. Kuprecht 16.439). Il Consiglio federale intende ora modificare la legge per introdurre questo divieto. Il Cantone contesta questa ingerenza federale, poiché i consiglieri di Stato vogliono poter continuare a decidere a livello intercantonale le questioni riguardanti il funzionamento della vigilanza. La **CdC** ritiene che il compito di provvedere al buon funzionamento dell'autorità di vigilanza conformemente alla legislazione federale rientri nelle responsabilità politiche e finanziarie dei Cantoni. È dunque normale che essi partecipino all'organizzazione interna di tali autorità, in particolare per mezzo dell'approvazione del preventivo, del consuntivo e dei regolamenti interni. La proposta contrasta inoltre con una riforma strutturale che prevede una vigilanza decentralizzata per Cantone o regione, istituita dai Cantoni. Nell'espletamento delle attività operative, i responsabili e i collaboratori non sottostanno alle istruzioni degli organi supremi delle autorità regionali di vigilanza.

Al contrario, **GE** espone quanto segue: per ottimizzare la vigilanza, occorrerebbe anche rafforzare l'indipendenza delle competenti autorità vietando loro, in quanto datore di lavoro, di affidarsi agli istituti di previdenza sottoposti alla loro vigilanza; un simile divieto escluderebbe ogni possibile conflitto d'interesse; questa prescrizione è già prevista nell'ambito della LPP per il perito in materia di previdenza professionale.

Partiti

Il **PLR** approva espressamente la disposizione per ragioni di governance.

Autorità e istituzioni affini

La **Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni** respinge la proposta. Ritiene infatti che, data la composizione multicantonale dei consigli di amministrazione delle autorità di vigilanza in questione, il sistema non lascia spazio a influssi indesiderati.

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L'UCS non si è pronunciata su questo tema.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

Le associazioni mantello dell'economia che hanno partecipato alla consultazione (**USI, USS, USAM, Travail.Suisse** e **FER**) si pronunciano a favore della proposta. Per ragioni generali di *governance*, conviene evitare i conflitti d'interesse, anche per la reputazione del sistema della previdenza professionale. La **FER** constata che se si pretende l'indipendenza della CAV PP, non si può fare diversamente per quanto riguarda la vigilanza cantonale/regionale.

Organizzazioni di assicurati, di beneficiari di prestazioni e di indipendenti

Queste organizzazioni non si sono pronunciate sull'argomento.

Istituti di previdenza, compagnie d'assicurazione, associazioni professionali e organi esecutivi

ASIP, Associazione degli attuari svizzeri, IZS e **PUBLICA** si oppongono alla proposta. A loro dire, si tratta di un'ingerenza ingiustificata nella sovranità cantonale (**ASIP**), tanto più che non si conoscono casi che abbiano condotto a conflitti d'interesse (**Associazione degli attuari svizzeri**). **IZS** reputa che occorra evitare l'assoggettamento a istruzioni vincolanti, mentre **PUBLICA** sostiene che si potrebbe parlare di mancanza di indipendenza soltanto quando la maggioranza dei membri di un'autorità di vigilanza fosse composta da membri di governo o impiegati dell'amministrazione.

4.5.4 Semplificazione della base di calcolo della tassa di vigilanza (art. 64c cpv. 1 e 2 lett. a AP-LPP)

L'importo prelevato per la riscossione della tassa di vigilanza annuale, incassata dal fondo di garanzia per la CAV PP, sarà determinato secondo la base di calcolo già applicata dal Fondo di garanzia.

Su questa proposta si sono espressi soltanto pochi partecipanti. La maggior parte di essi la respinge. La disposizione proposta è direttamente connessa alla prevista riscossione della tassa per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza della CAV PP. Il fondo di garanzia dispone già dei dati su cui si baserà il nuovo calcolo.

Cantoni

ZG si dichiara contrario alla proposta, poiché essa comporta uno spostamento dell'onere della tassa (formula la stessa osservazione anche **AR**, che però non è contrario alla disposizione). Anche **GE** respinge la proposta, a meno che non si aggiunga una precisazione per quanto riguarda la riassicurazione.

Partiti

Nessun partito si è pronunciato su questo tema.

Autorità e istituzioni affini

Le autorità e le istituzioni affini non si sono pronunciate sull'argomento.

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L'USC non si è pronunciata su questo tema.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

La **FER** si dichiara favorevole alla proposta senza commenti. L'**USC** non si esprime né a favore né contro. Afferma semplicemente di non essere contraria a una modifica della struttura dei costi.

Organizzazioni di assicurati, di beneficiari di prestazioni e di indipendenti

Queste organizzazioni non si sono pronunciate sull'argomento.

Istituti di previdenza, compagnie d'assicurazione, associazioni professionali e organi esecutivi

ASIP, **inter-pension**, **IZS** e **PUBLICA** respingono la proposta. Ritengono che sia poco comprensibile (**ASIP**), che indebolisca la previdenza sovraobbligatoria su base partenariale (**inter-pension**) o che generi effetti distorsivi (**IZS**). **PUBLICA** constata che il calcolo basato sull'importo delle prestazioni di libero passaggio o sulle riserve matematiche degli istituti di previdenza penalizza gli istituti con una quota elevata di prestazioni del regime sovraobbligatorio.

4.5.5 Miglioramento dei controlli sul trasferimento delle prestazioni di libero passaggio (art. 11 cpv. 3 AP-LFLP)

Gli istituti di previdenza dovranno chiedere all'Ufficio centrale del 2° pilastro informazioni sugli averi di libero passaggio eventualmente costituiti da ogni nuovo assicurato.

Questa proposta deriva da una raccomandazione del Controllo federale delle finanze (CDF). Dai pareri pervenuti emerge una posizione di netto rifiuto.

Cantoni

BE, LU, UR, SZ, OW, GL, ZG, BL, BS, AR, SG, GR, AG, TG, TI e **GE** si oppongono a questa disposizione. Criticano l'onere sproporzionato rispetto ai benefici, che mettono fundamentalmente in dubbio. Considerano che la proposta indebolisca il senso di responsabilità personale. **UR** considera inadeguata la disposizione, poiché le prestazioni di libero passaggio non potrebbero essere recuperate. **GE** pensa che la modifica sia inadeguata poiché il sistema attuale ammette già l'informazione facoltativa in virtù del nuovo articolo 24a LFLP (obbligo di annuncio). La modifica proposta causerebbe agli istituti di previdenza un inutile aumento dell'onere amministrativo e costi eccessivi.

NE approva invece la proposta. A suo giudizio, la nuova norma di legge consentirebbe di incrementare le prestazioni previdenziali degli assicurati grazie al trasferimento dei conti di libero passaggio. Sul piano fiscale, il miglioramento dell'informazione sull'esistenza di questi conti consentirebbe un migliore controllo da parte dell'autorità fiscale al momento dell'esame della deducibilità dei riscatti.

Partiti

PLR e **UDC** si dichiarano contrari alla disposizione proposta. Criticano l'onere sproporzionato rispetto agli eventuali benefici.

Autorità e istituzioni affini

La Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni respinge la proposta a causa del rapporto costi/benefici negativo.

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L'UCS non si è pronunciata su questo tema.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

USI, USC, USS, USAM e FER si dichiarano contrarie alla disposizione proposta. Anch'esse criticano l'onere eccessivo rispetto agli eventuali benefici e in parte mettono in dubbio la praticabilità o negano l'esistenza di una necessità d'intervento da parte del legislatore. La **FER** ritiene che l'obbligo proposto non proteggerebbe né gli assicurati né l'interesse pubblico (fiscalità).

Travail.Suisse approva la proposta, benché generi maggiori oneri. Questi sono però giustificati dal miglioramento della tutela previdenziale e dall'interesse pubblico al rispetto delle norme fiscali.

Organizzazioni di assicurati, di beneficiari di prestazioni e di indipendenti

Il **CSA** approva la proposta. Ritiene necessario e utile che in occasione delle nuove affiliazioni gli istituti di previdenza chiedano all'Ufficio centrale del 2° pilastro informazioni sugli averi di libero passaggio eventualmente esistenti. Su questo aspetto il senso di responsabilità personale è evidentemente insufficiente, dato che nel 2016 l'Ufficio centrale aveva in deposito circa 3 miliardi di averi non ritirati.

Istituti di previdenza, compagnie d'assicurazione, associazioni professionali e organi esecutivi

Fondazione istituto collettore LPP, inter-pension, Associazione degli attuari svizzeri, fondo di garanzia LPP, CSEP, Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA/SVV), Associazione di previdenza Svizzera (APS) e Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (As-So) respingono la proposta a causa del rapporto costi/benefici negativo. La Fondazione istituto collettore LPP propenderebbe piuttosto per un raffronto periodico tra Ufficio centrale e istituti di previdenza. Secondo **Inter-pension**, il fatto di ritenere anche solo minimamente possibile l'attuazione del modello proposto, nell'era attuale della mobilità lavorativa, denota una scarsa conoscenza del settore della previdenza. Il fondo di garanzia LPP sottolinea che la possibilità di chiedere informazioni è già prevista. Tuttavia, questa possibilità è vanificata dalla necessità del consenso degli assicurati. La **CSEP** aggiunge inoltre che gli istituti di previdenza non devono essere il braccio lungo delle autorità fiscali. Secondo **l'ASA/SVV**, nella prassi il sistema funziona sostanzialmente bene. **APS** ritiene che un assicurato possa avere buone ragioni per voler mantenere un conto di libero passaggio oltre al conto presso il nuovo istituto di previdenza e, come **l'ASA/SVV**, formula proposte alternative. **8 federazioni affiliate all'USAM** (**GastroSuisse, SPIRITSUISSE, UPSC, Verband Fuss & Schuh, interieursuisse, ASDAVM, ASET e USMC**) considerano la proposta sproporzionata e inadeguata, poiché spesso al momento della richiesta l'Ufficio centrale del 2° pilastro non dispone ancora dei dati aggiornati. **Liberty** pensa che lo scopo della tutela previdenziale possa già essere garantito senza ripercussioni sui costi sistemici. **IZS** vi ravvisa una disposizione puramente fiscale, e anche **PUBLICA** esprime un parere analogo.

4.5.6 Condizioni per la ripresa di effettivi di beneficiari di rendita (art. 53e^{bis} AP-LPP)

Gli effettivi di beneficiari di rendita potranno essere trasferiti solo se saranno stati costituiti accantonamenti sufficienti per coprire il rischio di longevità e le spese per l'amministrazione dell'effettivo delle rendite e se sarà applicato un tasso d'interesse praticamente senza rischio.

Il nuovo istituto di previdenza potrà riprendere l'effettivo dei beneficiari di rendita solo dopo che l'autorità di vigilanza avrà verificato l'adempimento delle condizioni e approvato tale operazione.

La nuova disposizione disciplinerà i controlli dell'autorità di vigilanza dopo la ripresa.

Al Consiglio federale sarà conferita la competenza di disciplinare le condizioni per la ripresa di effettivi di beneficiari di rendita e i dettagli per la gestione di questi ultimi.

Alla CAV PP sarà attribuita la competenza di emanare direttive per la ripresa di effettivi di beneficiari di rendita.

La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione approva la disposizione proposta (38 favorevoli). Solo pochi partecipanti la respingono, benché alcuni di essi non mettano in dubbio la finalità della norma, consistente nell'evitare abusi. Incontra invece un netto rifiuto l'attribuzione alla CAV PP della competenza di emanare direttive per la ripresa di effettivi di beneficiari di rendita.

Cantoni

Pareri riguardanti lo scopo della disposizione e il capoverso 1

15 Cantoni si dichiarano sostanzialmente favorevoli alla regola secondo cui gli istituti di previdenza possono riprendere effettivi di assicurati da gestire autonomamente soltanto se i corrispondenti impegni sono sufficientemente finanziati e se sono disponibili gli accantonamenti e le riserve necessari, sia finanziari che attuariali (**BE, LU, UR, SZ, NW, ZG, BS, BL, AR, AI, SG, GR, AG, TG e GE**). **VS** è contrario al principio della ripresa. **NE** è piuttosto contrario alla proposta, poiché questa modifica solleva numerosi interrogativi. Condivide i dubbi dell'**As-So**. **BE** ravvisa la necessità di creare una base legale, ma dubita che il disciplinamento proposto sia utile allo scopo. Propone dunque di risolvere il problema dell'attuale incentivo negativo con un tasso d'interesse tecnico unitario per gli effettivi di beneficiari di rendita. **LU** teme che con la nuova disposizione vengano trasferiti sempre più spesso soltanto gli assicurati attivi, e che si rischi così di ritrovarsi con casse pensioni affiliate con effettivi costituiti esclusivamente da beneficiari di rendita; propone pertanto di prevedere che se gli assicurati attivi cambiano istituto di previdenza, i beneficiari di rendita debbano anch'essi essere trasferiti. **UR, SZ e GR** propongono di limitare il disciplinamento agli effettivi costituiti esclusivamente da beneficiari di rendita (senza assicurati attivi). **GR** segnala che l'uscita ordinaria di un datore di lavoro da un istituto collettivo o comune, con assicurati attivi e beneficiari di rendita, deve restare possibile come sinora, senza che il cambiamento di istituto debba essere verificato e approvato dall'autorità di vigilanza. **NW** considera tendenzialmente positivo il disciplinamento e approva l'inasprimento del regime previsto dalla legge. Altri Cantoni, pur appoggiando la nuova disposizione, suggeriscono però di adeguarla dal punto di vista del diritto procedurale e di garantire una chiara distinzione rispetto alle «liquidazioni parziali non soggette ad autorizzazione» (**ZG, BS e BL**). **AI, AR, SG e TG** si dichiarano espressamente favorevoli alle modifiche. **AG** approva di principio la nuova disposizione. Approva la modifica anche **GE**, il quale ritiene che occorra definire nella legge ciò che si intende per «cassa di beneficiari di rendita» o «istituto di previdenza».

Pareri riguardanti il capoverso 2 (approvazione da parte dell'autorità di vigilanza)

La maggior parte dei partecipanti non contesta l'approvazione della ripresa da parte dell'autorità di vigilanza, ma diversi Cantoni (**LU, ZG, BS, BL, AI, SG, GR, AG e TG**) propongono che la decisione in merito al trasferimento di un effettivo di beneficiari di rendita spetti piuttosto all'autorità di vigilanza precedentemente competente, anziché alla nuova autorità, come nella collaudata prassi prevista dalla legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (legge sulla fusione, LFus; RS 221.301). **VS** e **NE** si oppongono al disciplinamento proposto senza indicare i motivi della loro posizione.

Pareri riguardanti il capoverso 3 (controllo dopo la ripresa di effettivi di beneficiari di rendita)

8 Cantoni approvano il controllo dell'autorità di vigilanza previsto dopo la ripresa di effettivi di beneficiari di rendita (**ZH, BS, BL, AR, AI, SG, TG e GE**), ma propongono comunque di iscrivere nella legge la facoltà per l'autorità di vigilanza di richiedere un rapporto del perito. 3 Cantoni respingono questa disposizione (**SZ, VS e NE**). Secondo **SZ** occorre rinunciare alla prevista iperregolamentazione. **NE** si dichiara piuttosto contrario alla proposta, poiché solleva una serie di interrogativi sui calcoli che l'autorità di vigilanza dovrà effettuare (su riserve e accantonamenti). A suo giudizio, la parità di trattamento tra assicurati e beneficiari di rendita non è garantita.

Pareri riguardanti il capoverso 4 (potere regolamentare del Consiglio federale)

6 Cantoni (**BS, BL, AI, SG, TG e GE**) accettano la delega di competenza al Consiglio federale e la maggior parte di essi propone di completare il capoverso, introducendo in particolare la riserva della

crescita in giudicato della decisione di approvazione. **NE** e **VS** si dichiarano contrari al disciplinamento proposto senza indicare i motivi della loro posizione.

Pareri riguardanti il capoverso 5 (potere regolamentare della CAV PP)

NE si oppone a questa disposizione: ritiene che si debba riesaminare l'intera questione, poiché l'attuale soluzione non tiene sufficientemente conto dei rischi e delle responsabilità dei vari attori. Anche **VS** si dichiara contrario.

Partiti

Pareri riguardanti lo scopo della disposizione e il capoverso 1

Il **PS** appoggia la disposizione e propone di disciplinare anche la costituzione di effettivi di beneficiari di rendita. La ripresa di beneficiari di rendita non deve avvenire per scopi esclusivamente commerciali. Il **PLR** capisce che si voglia disciplinare la ripresa di effettivi di beneficiari di rendita, ma ritiene poco sensata la proposta.

Pareri riguardanti il capoverso 2 (approvazione da parte dell'autorità di vigilanza)

Il **PLR** è contrario all'approvazione da parte della nuova autorità di vigilanza e sostiene che il consenso debba essere dato come sinora dall'autorità precedentemente competente.

Autorità e istituzioni affini

Pareri riguardanti lo scopo della disposizione e il capoverso 1

La **Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni** e la **CAV PP** si schierano esplicitamente a favore del previsto disciplinamento. L'**As-So** si dichiara invece contraria, poiché una modifica di legge di tale portata non può essere introdotta senza previa analisi e discussione.

Pareri riguardanti il capoverso 2 (approvazione da parte dell'autorità di vigilanza)

La **Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni** e la **CAV PP** appoggiano la prevista disposizione, benché a giudizio della prima l'approvazione della ripresa debba spettare all'autorità di vigilanza precedentemente competente piuttosto che alla nuova autorità. La **CAV PP** propone di prevedere la notifica della decisione al fondo di garanzia, poiché ritiene che la comunicazione non sia sufficiente per garantire l'esercizio dei rimedi giuridici. L'**As-So** rifiuta il disciplinamento senza motivare la propria posizione.

Pareri riguardanti il capoverso 3 (controllo dopo la ripresa di effettivi di beneficiari di rendita)

La **Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni** si dichiara d'accordo con la soluzione proposta. Tuttavia, pensa che si debba prevedere espressamente l'obbligo di richiedere il rapporto annuale del perito, nella disposizione proposta o nelle disposizioni d'esecuzione. L'**As-So** respinge la proposta senza indicare i motivi della propria posizione.

Pareri riguardanti il capoverso 4 (potere regolamentare del Consiglio federale)

La **Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni** accetta la delega di competenza al Consiglio federale e, come i Cantoni, propone di completare il capoverso, introducendo in particolare la riserva della crescita in giudicato della decisione di approvazione. L'**As-So** respinge la proposta senza indicare i motivi della propria posizione.

Pareri riguardanti il capoverso 5 (potere regolamentare della CAV PP)

L'**As-So** si dichiara contraria alla disposizione proposta senza motivare la propria posizione.

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L'UCS non si è pronunciata su questo tema.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

Pareri riguardanti lo scopo della disposizione e il capoverso 1

I 5 partecipanti che si sono espressi su questo punto si dichiarano favorevoli al disciplinamento proposto per la ripresa di effettivi di beneficiari di rendita. L'**USI** approva espressamente l'inasprimento delle condizioni della ripresa e, per quanto riguarda le proposte di adeguamento, rimanda al parere del fondo di garanzia. **Travail.Suisse** è favorevole alla proposta di autorizzare unicamente trasferimenti di effettivi di beneficiari di rendita sufficientemente finanziati. Tanto l'**USS** quanto **Travail.Suisse** ritengono necessario anche un disciplinamento della costituzione di effettivi di beneficiari di rendita. **FER** e **cp** si pronunciano a favore del nuovo disciplinamento: l'ideale consisterebbe nel vietare il trasferimento collettivo o individuale di pensionati, per evitare il rischio di riversare oneri sul fondo di garanzia. Tali trasferimenti comportano anche un rischio finanziario per il datore di lavoro.

Pareri riguardanti il capoverso 2 (approvazione da parte dell'autorità di vigilanza)

FER e **Travail.Suisse** si schierano a favore del disciplinamento proposto. La **FER** concorda anche con il capoverso 3.

Organizzazioni di assicurati, di beneficiari di prestazioni e di indipendenti

Pareri riguardanti lo scopo della disposizione e il capoverso 1

CSA, **ASA/SVS** e **Schweizerische Rentnerstiftung** (**SRS**) approvano la disposizione proposta nell'avamprogetto. Il **CSA** considera giustificate le misure di prudenza proposte e approva le modifiche previste. Deplora però che i beneficiari di rendita non siano rappresentati nell'organo supremo e chiede di evitare un'eccessiva burocrazia. **SRS** propone di abbreviare la disposizione e di proscrivere soltanto gli abusi. Inoltre, mette in guardia da un trasferimento della responsabilità dagli istituti di previdenza alle autorità di vigilanza e attira l'attenzione sul sensibile aumento dei costi. Per di più, teme che in pratica il nuovo disciplinamento possa impedire il cambiamento di affiliazione da un istituto di previdenza all'altro.

Pareri riguardanti i capoversi 2-5

SRS propone di stralciare questi capoversi, poiché a suo giudizio non vi è motivo di disciplinare ulteriormente i dettagli nella legge o di emanare prescrizioni in un'ordinanza d'esecuzione o in una direttiva.

Istituti di previdenza, compagnie d'assicurazione, associazioni professionali e organi esecutivi

Pareri riguardanti lo scopo della disposizione e il capoverso 1

In questa categoria, 12 partecipanti alla consultazione approvano la nuova disposizione o quantomeno il suo obiettivo. 4 partecipanti la respingono, riconoscendo però il problema degli effettivi di beneficiari di rendita e condividendo l'intenzione di impedire gli abusi (**Associazione degli attuari svizzeri**, **Liberty**, **IZS** e **PUBLICA**). Il **fondo di garanzia LPP** si dichiara espressamente a favore del disciplinamento volto a impedire gli abusi nella ripresa di effettivi di beneficiari di rendita. Dal suo punto di vista, tuttavia, occorre disciplinare anche la costituzione di tali effettivi. **ASIP** segnala che gli obblighi previsti al capoverso 1 sono già previsti, ma dato che in qualche caso sono sorti problemi se ne può considerare l'elevazione al rango di legge. La **CSEP** ritiene che il disciplinamento sia immaturo e inefficace e propone di rielaborarlo. L'**ASA/SVV** propone di formulare con maggiore chiarezza l'espressione «effettivo di beneficiari di rendita», in modo da chiarire che si intendono soltanto gli «effettivi chiusi». **Prévoyance.ne** ammette la necessità di questa regolamentazione, poiché la ripresa di effettivi di beneficiari di rendita per fini puramente commerciali può causare un riversamento dei costi sul fondo di garanzia e di conseguenza sull'insieme degli assicurati attivi e dei datori di lavoro. **7 federazioni affiliate all'USAM** (**SPIRITSUISSE**, **UPSC**, **Verband Fuss & Schuh**, **Intérieursuisse**, **ASDAVM**, **ASET** e **USMC**) approvano di principio che si affronti il problema delle casse di beneficiari di rendita. L'**Associazione degli attuari svizzeri** approva l'intento del disciplinamento, ma lo giudica inefficace. Propone di stabilire che in caso di trasferimento degli assicurati attivi si debbano trasferire anche i beneficiari di rendita, salvo nel caso in cui i relativi impegni fossero sufficientemente finanziati. **Liberty** è del parere

che in caso di assunzione di nuovi contratti venga disciplinato tutto il necessario, sicché non vede per quale ragione si dovrebbe modificare la collaudata prassi. Le attuali competenze degli organi e dei periti non devono essere ridimensionate in nessun caso. **IZS** e **PUBLICA** chiedono di rinunciare all'introduzione dell'articolo 53e^{bis} LPP. A loro modo di vedere, il disciplinamento proposto è superfluo e inoltre esistono già sufficienti strumenti di vigilanza per garantire il corretto trattamento degli effettivi in questione.

Pareri riguardanti il capoverso 2 (approvazione da parte dell'autorità di vigilanza)

Il **fondo di garanzia LPP** appoggia l'attribuzione di competenza. Propone però di precisare che la decisione dell'autorità di vigilanza deve essere adottata sulla base del preavviso del perito. Non ritiene invece necessaria la comunicazione della decisione al fondo di garanzia. **ASIP** considera problematici i nuovi compiti dell'autorità di vigilanza e in special modo l'obbligo di approvazione, poiché questi compiti comportano un importante dispendio e maggiori costi.

Anche la **CSEP** è dello stesso avviso. Tuttavia, approva che l'autorità di vigilanza debba basarsi sul giudizio del perito e propone di iscrivere nella legge questa condizione. Ritiene invece inutile la comunicazione della decisione al fondo di garanzia. L'**ASA/SVV** propone lo stralcio della disposizione o l'introduzione di una norma derogatoria per gli istituti di previdenza delle compagnie di assicurazione sulla vita. Segnala inoltre che l'attuale ripartizione delle competenze tra perito e autorità di vigilanza andrebbe rispettata sistematicamente. **IZS** e **PUBLICA** rifiutano il disciplinamento e sostengono che i vigenti articoli 62 e 62a LPP forniscano strumenti di vigilanza sufficienti

Pareri riguardanti il capoverso 3 (controllo dopo la ripresa di effettivi di beneficiari di rendita)

Il **fondo di garanzia LPP** approva questo capoverso senza obiezioni. **ASIP** considera problematici i nuovi compiti dell'autorità di vigilanza e in special modo l'obbligo di approvazione, poiché questi compiti comportano un importante dispendio e maggiori costi. L'**ASA/SVV** chiede lo stralcio del capoverso o l'introduzione di una norma derogatoria per gli istituti di previdenza degli assicuratori sulla vita. **IZS** e **PUBLICA** si oppongono a questa disposizione; secondo **PUBLICA**, dal punto di vista della politica dell'ordine sarebbe sbagliato che in questo ambito l'autorità di vigilanza si sostituisse de facto al perito.

Pareri riguardanti il capoverso 4 (potere regolamentare del Consiglio federale)

Il **fondo di garanzia LPP** approva il conferimento del potere regolamentare al Consiglio federale e attira l'attenzione sul fatto che il disciplinamento degli accantonamenti e delle riserve deve accordare un margine sufficiente per l'uso di varie basi di calcolo. Ritiene inoltre opportuno un disciplinamento per eventuali eccedenze nel caso degli effettivi di beneficiari di rendita. **ASIP**, **CSEP**, l'**ASA/SVV**, **IZS** e **PUBLICA** si oppongono al conferimento di un potere regolamentare al Consiglio federale. **ASIP** e **CSEP** propongono lo stralcio integrale di questo capoverso. **IZS** e **PUBLICA** considerano problematico che il Consiglio federale possa emanare prescrizioni in questo ambito senza assumersi la responsabilità degli effettivi chiusi di beneficiari di rendita. Segnalano anche un conflitto di competenze tra il Consiglio federale e la CAV PP.

Pareri riguardanti il capoverso 5 (potere regolamentare della CAV PP)

ASIP, **fondo di garanzia LPP**, **CSEP**, l'**ASA/SVV**, **IZS** e **PUBLICA** si schierano nettamente contro questa disposizione. Chiedono perlopiù lo stralcio della norma e segnalano problemi di delimitazione rispetto al potere regolamentare del Consiglio federale (**fondo di garanzia LPP**); inoltre, considerano superflua la disposizione, in considerazione dell'articolo 64a LPP o della piramide dei controlli (**PUBLICA** e **IZS**).

5. Proposte di riforma e auspici dei partecipanti alla consultazione

5.1 Separazione tra esecuzione e vigilanza

Il CDF caldeggia una separazione sistematica tra esecuzione e vigilanza. Dal punto di vista organizzativo, raccomanda di convertire le casse di compensazione gestite presso l'UCC in enti autonomi di diritto pubblico e di raggruppare la divisione Finanze e Registri centrali FRC con l'ente compenswiss.

Più della metà dei Cantoni, 2 partiti (UDC e PPD), l'ACCP, la CCCC e la CUIAI deplorano che l'avamprogetto non preveda la netta separazione tra l'esecuzione e la vigilanza raccomandata dal CDF. PS, USS e Travail.Suisse non condividono questo parere.

Cantoni

Alcuni Cantoni (**OW, NW, SZ, GL, ZG, SO, BL, AI, GR, TI, VS** e **JU**) si rammaricano del fatto che la raccomandazione del CDF non venga presa in considerazione nell'avamprogetto. Pensano che l'autorità federale di vigilanza debba essere sollevata dai suoi compiti esecutivi. **OW** appoggia la raccomandazione del CDF secondo cui le casse di compensazione gestite dall'UCC dovrebbero essere trasformate in enti autonomi di diritto pubblico. Altri Cantoni (**NW, GL, ZG, SO, BL, AI, GR, TG, TI, VS, NE** e **JU**) suggeriscono di creare un istituto federale delle assicurazioni sociali (IFAS) che assuma i compiti esecutivi centralizzati. Questa soluzione consentirebbe di risolvere tutti i problemi evocati nel rapporto esplicativo riguardo alla posizione degli enti accorpati all'UCC a livello federale (CSC, UAIE, CFC) e di realizzare l'auspicata separazione tra esecuzione e vigilanza. Inoltre, risolverebbe anche i problemi di commistione e di sovrapposizioni politiche (l'UCC è accorpati al Dipartimento federale delle finanze, l'autorità di vigilanza al Dipartimento federale dell'interno). **UR** ritiene assolutamente necessaria la prevista riorganizzazione, essendo incontestato che consentirebbe di eliminare molti dei rischi attuali dovuti alla mancanza di indipendenza dei suddetti organi. **NE** può capire la posizione illustrata nel rapporto esplicativo secondo cui, a causa delle numerose riforme da attuare, per il momento non appare opportuno procedere a una riorganizzazione totale delle autorità federali. Nondimeno, auspica che a più lungo termine si provveda alla costituzione di un ente di questo tipo.

Alcuni Cantoni (**GL, ZG, SO, BL, AI, GR, TI, VS** e **JU**) ritengono che la costituzione di un IFAS possa risolvere i problemi contabili esistenti. Si ritiene necessario che le casse di compensazione e l'UCC (o il costituendo IFAS) applichino norme contabili uniformi. Ma tale intento sarebbe reso impossibile già solo a causa della posizione dell'UCC in seno all'Amministrazione federale (Amministrazione federale delle finanze). Essendo parte di un ufficio federale, l'UCC è assoggettato alla normativa in materia di presentazione dei conti applicabile all'Amministrazione federale.

TI pensa che la separazione sia un'esigenza essenziale a sostegno della corretta attuazione del sistema di controllo interno degli organi esecutivi (in particolare le casse di compensazione e gli uffici AI). Questo controllo interessa solo il livello esecutivo e non quello della vigilanza, ritenuto che con un'adeguata reportistica si potranno informare e coinvolgere i rispettivi organi competenti. Invece, se esercitato a più livelli il controllo rischia di diventare un sistema articolato e complesso da gestire.

Partiti

Quanto all'adeguamento delle strutture organizzative, il **PS** concorda con il Consiglio federale che non convenga procedere a una riforma radicale del sistema. Si dimostra dunque scettico riguardo al conferimento di uno statuto di autonomia alla CFC. Non vede né i vantaggi né il valore aggiunto di una simile misura per il buon funzionamento del sistema.

PPD e **UDC** esprimono il loro rammarico anche riguardo al fatto che la raccomandazione del CDF non è stata considerata nell'avamprogetto. L'autorità di vigilanza federale deve continuare a svolgere compiti esecutivi che non hanno nulla a che fare con la vigilanza (ad es. la gestione dei regressi, le questioni tariffarie, i compiti esecutivi nell'ambito dei trattati internazionali, le questioni esecutive riguardanti

l'organismo di collegamento per le prestazioni familiari ecc.). **PPD** e **UDC** chiedono che questi compiti siano trasferiti agli organi esecutivi, ad esempio all'UCC.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

Travail.Suisse ritiene che gli aggiustamenti già intrapresi o proposti a livello di ordinanza meritino di essere sostenuti. Per il momento non ritiene però opportuni ulteriori passi.

L'**USS** ritiene che lo scorporo delle casse di compensazione gestite dall'UCC e la loro trasformazione in enti autonomi di diritto pubblico rappresentino una soluzione inadeguata. Approva pertanto che il Consiglio federale non segua la raccomandazione del CDF su una riorganizzazione in tal senso.

Istituti di previdenza, compagnie d'assicurazione, associazioni professionali e organi esecutivi

ACCP, **CCCC** e **CUAI** deplorano che l'avamprogetto non preveda una completa separazione tra vigilanza ed esecuzione dell'AVS sul piano nazionale. Secondo loro, infatti, l'UFAS svolge oggi compiti tipicamente esecutivi. Questi compiti dovrebbero essere delegati, con opportuni accordi e obiettivi, a un IAS/una cassa di compensazione o all'UCC.

EXPERTsuisse è del parere che la raccomandazione del CDF riguardante l'aggiustamento delle strutture organizzative dell'UCC sia incontestabile. A suo giudizio tale aggiustamento sarebbe necessario e utile. Come il CDF, anche **EXPERTsuisse** ritiene che l'UFAS non dovrebbe svolgere contemporaneamente compiti di vigilanza e compiti esecutivi.

5.2 Fusioni e casse di compensazione professionali

Istituti di previdenza, compagnie d'assicurazione, associazioni professionali e organi esecutivi

7 federazioni affiliate all'USAM (SPIRITSUISSE, UPSC, Verband Fuss & Schuh, interieursuisse, ASDAVM, ASET e USMC) propongono, con pareri in gran parte identici, di inserire nella LAVS un nuovo articolo con il tenore seguente: «*La decisione in merito alla fusione di due o più casse di compensazione professionali è presa dai comitati direttivi interessati alla maggioranza di tre quarti dei voti espressi.*» A causa della mancanza di disposizioni legali esplicite, oggi le fusioni sarebbero assoggettate per analogia alle disposizioni applicabili alla costituzione e allo scioglimento delle casse di compensazione AVS. Il nuovo articolo farebbe chiarezza su questo punto. Basterebbe che la fusione fosse decisa dalle casse professionali a livello di comitato direttivo.

5.3 Diversi

Istituti di previdenza, compagnie d'assicurazione, associazioni professionali e organi esecutivi

Il rapporto esplicativo contempla adeguamenti a livello di ordinanza circa il rafforzamento dei compiti, delle competenze e delle responsabilità relative all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI n. 27), che riguardano la collaborazione degli uffici AI cantonali nelle procedure internazionali. **ACCP**, **CCCC** e **CUAI** pensano che la CUAI debba essere coinvolta al più presto nelle riflessioni dell'UFAS, affinché il know how disponibile presso gli uffici AI possa essere sfruttato nel migliore dei modi.

6. Pubblicazione dei pareri

Conformemente all'articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (legge sulla consultazione, LCo; RS 172.061), il pubblico deve avere accesso alla documentazione posta in consultazione, e così pure, scaduto il termine per rispondere, ai pareri pervenuti, nonché, dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto, anche al rapporto sui risultati della consultazione. Questi documenti sono pubblicati in forma elettronica. I pareri possono essere consultati anche presso l'Ufficio federale di giustizia.

Allegato

Liste der Vernehmlassungsteilnehmenden und Abkürzungen

Liste des participants à la consultation et abréviations

Elenco dei partecipanti alla consultazione e abbreviazioni

1. Kantone (inkl. KdK)

Cantons (y compris la CdC)

Cantoni (compresa la CdC)

AG	Aargau / Argovie / Argovia
AI	Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rhodes-Intérieures / Appenzello Interno
AR	Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rhodes-Extérieures / Appenzello Esterno
BE	Bern / Berne / Berna
BL	Basel Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea Campagna
BS	Basel Stadt / Bâle-Ville / Basilea Città
FR	Fribourg / Freiburg / Friburgo
GE	Genève / Genf / Ginevra
GL	Glarus / Glaris / Glarona
GR	Graubünden / Grisons / Grigioni
JU	Jura / Giura
LU	Luzern / Lucerne / Lucerna
NE	Neuchâtel / Neuenburg / Neuchâtel
NW	Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo
OW	Obwalden / Obwald / Obvaldo
SG	St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo
SH	Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa
SO	Solothurn / Soleure / Soletta
SZ	Schwyz / Schwytz / Svitto
TG	Thurgau / Thurgovie / Turgovia
TI	Ticino / Tessin
UR	Uri
VD	Vaud / Waadt
VS	Valais / Wallis / Vallese
ZG	Zug / Zoug / Zugo
ZH	Zürich / Zurich / Zurigo
KdK	Konferenz der Kantonsregierungen
CdC	Conférence des gouvernements cantonaux
CdC	Conferenza dei Governi cantonali

2. Politische Parteien und Parteigruppierungen
Partis politiques et sections des partis politiques
Partiti politici e sezioni die partiti politici

CVP PDC PPD	Christlichdemokratische Volkspartei Parti démocrate-chrétien Partito popolare democratico
FDP PLR PLR	FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR.I Liberali Radicali
SVP UDC UDC	Schweizerische Volkspartei Union Démocratique du Centre Unione Democratica di Centro
SP PS PS	Sozialdemokratische Partei der Schweiz Parti socialiste suisse Partito socialista svizzero

3. Behörden und verwandte Institutionen
Autorités et institutions apparentées
Autorità e istituzioni affini

As-So	Westschweizer BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörde Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale
	Konferenz der kantonalen BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörden Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni
OAK BV CHS PP CAV PP	Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale

4. Dachverbände der Städte, Gemeinden und Berggebiete
Associations faitières de villes, des communes et des régions de montagne
Associazioni mantello delle città, dei Comuni e delle regioni di montagna

SSV UVS UCS	Schweizerischer Städteverband Union des villes suisses Unione delle città svizzere
-------------------	--

5. Dachverbände der Wirtschaft
Associations faitières de l'économie
Associazioni mantello nazionali dell'economia

SAV UPS USI	Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori
SBV USP USC	Schweiz. Bauernverband Union suisse des paysans Unione svizzera dei contadini
SGB	Schweiz. Gewerkschaftsbund

USS	Union syndicale suisse
USS	Unione sindacale svizzera
SGV	Schweizerischer Gewerbeverband
USAM	Union suisse des arts et métiers
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
	Travail.Suisse
cp	Centre Patronal
FER	Fédération des Entreprises Romandes

6. Versicherte – Leistungsbezüger - Selbstständigerwerbende
Assurés – bénéficiaires de prestations – indépendants
Assicurati – beneficiari di prestazioni – indipendenti

SRS	Schweizerische Rentnerstiftung
SSR	Schweizerischer Seniorenrat
CSA	Conseil suisse des aînés
CSA	Consiglio svizzero degli anziani
SVS	Schweizerischer Verband für Seniorenfragen
ASA	Association Suisse des Aînés
ASA	Associazione Svizzera degli Anziani (cit. ASA/SVS)

7. Vorsorge- und Versicherungseinrichtungen, Fachverbände, Durchführung
Institutions de prévoyance, compagnies d'assurance, associations professionnelles
et organes d'exécution
Istituzioni di previdenza e d'assicurazione, applicazione

AKB	Ausgleichskasse des Kantons Bern
CCB	Caisse de compensation du Canton de Berne
AKB	Cassa di compensazione del Cantone di Berna
ASIP	Schweizerischer Pensionskassenverband
ASIP	Association suisse des Institutions de prévoyance
ASIP	Associazione svizzera delle Istituzioni di previdenza
Auffangeinrichtung	Stiftung Auffangeinrichtung BVG Fondation institution supplétive LPP Fondazione istituto collettore LPP
BAZ	Bernische AHV-Zweigstellenleiterinnen und -leiter
ABBA	Association Bernoise des Agents AVS
EXPERTsuisse	EXPERTsuisse
GastroSuisse	Gastgewerblicher Arbeitgeberverband der Schweiz Fédération de l'hôtellerie et de la restauration en Suisse
inter-pension	Interessengemeinschaft autonomer Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen Communauté d'intérêts des institutions de prévoyance autonomes collectives et communes
	interieursuisse
IVSK	IV-Stellen-Konferenz
COAI	Conférence des offices AI

CUAI	Conferenza degli uffici AI
KKAK CCCC CCCC	Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen Conférence des caisses cantonales de compensation Conferenza delle casse cantonali di compensazione
LIBERTY	Die unabhängige Vorsorgeplattform La plateforme de prévoyance indépendante
	Pittet Associés SA
prévoyance.ne	Caisse de pension de la fonction publique du canton de Neuchâtel
	publica
SAV ASA	Schweizerische Aktuarvereinigung Association suisse des Actuaires Associazione degli attuari svizzeri
SFF UPSV UPSC	Schweizer Fleisch-Fachverband Union Professionnelle Suisse de la Viande Unione Professionale Svizzera della Carne
	Sicherheitsfonds BVG Fonds de garantie LPP Fondo di garanzia LPP
SKPE CSEP	Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten Chambre Suisse des Actuaires-Conseils
SLV USMC	Schweizerischer Lederhändler-Verband Union Suisse des marchands de cuir
	SPIRITSuisse
SBV SSE SSIC	Schweizerischer Baumeisterverband Société Suisse des Entrepreneurs Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
SVV ASA ASA	Schweizerischer Versicherungsverband Association Suisse d'Assurances Associazione Svizzera d'Assicurazioni (cit. ASA/SVV)
	Verband Fuss & Schuh Association Pied & Chaussure
IZS	Vereinigung "Innovation Zweite Säule"
VSRLD ASDAVM	Verband Schweiz. Reiseartikel- und Lederwaren-Detaillisten Association suisse des détaillants d'articles de voyage et de maroquinerie
VTS ASET	Verband Textilpflege Schweiz Association suisse des entreprises d'entretien des textiles
VVAK ACCP ACCP	Schweizerische Vereinigung der Verbandsausgleichskassen Association suisse des caisses de compensation professionnelles Associazione svizzera della casse di compensazione professionali
VVS APS APS	Verein Vorsorge Schweiz Association prévoyance suisse Associazione di previdenza Svizzera